GAZZETTA UFFICIALE

DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1877 — ROMA — MARTEDI' 3 LUGLIO — NUM. 154

ASSOCIAZIONI.

		Trim.	Sem.	Anno
Compresi i Rendiconti Ufficiali del Parlamento	ROMA . . . . . . L.	11	21	40
	Per tutto il Regno „	13	25	48
Giornale senza Rendiconti	ROMA . . . . . . L.	9	17	32
	Per tutto il Regno „	10	19	36

Estero aumento spese postali. — Un numero separato, in Roma, cent. 15; per tutto il Regno cent. 20. — Un numero arretrato costa il doppio. — Le associazioni decorrono dal 1° del mese.

INSERZIONI

Annunzi giudiziari, cent. 25; ogni altro avviso cent. 30, per ogni linea di colonna o spazio di linea.

AVVERTENZE. — Le Associazioni e le Inserzioni si ricevono alla Tipografia EREDI BOTTA: in Roma, via dei Lucchesi, n° 4; in Torino, via delle Orfane, n° 7. — Nelle provincie del Regno ed all'Estero agli Uffizi Postali.

DIREZIONE: ROMA, Ministero dell'Interno.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Num. **3879** *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'elenco delle strade nazionali annesso al R. decreto 17 novembre 1865, n. 2633, e l'altro inserto nella legge 27 giugno 1869, n. 5147;

Ritenuto che il tronco della strada nazionale degli Abruzzi n. 31, fra Sparanise e la stazione ferroviaria di Cajanello in provincia di Caserta, e l'altro della strada nazionale Appulo-Lucana n. 60, fra Bari e Grumo in provincia di Bari, corrono entrambi nella stessa direzione delle ferrovie, che ne collegano i tronchi estremi;

Visto l'art. 11 della legge 20 marzo 1865 sui Lavori Pubblici, a termini del quale i due tronchi suddetti debbono essere classificati fra le strade provinciali;

Ritenuto che le eccezioni prodotte contro tale classifica dai Consigli amministrativi di Caserta e di Bari, all'uopo consultati, non reggono di fronte alle tassative disposizioni dell'articolo di legge suddetto;

Sentiti i pareri del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici,

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. Col 1° gennaio 1878 saranno esclusi dal novero delle strade nazionali ed inserti nell'elenco delle strade provinciali, il tronco della strada nazionale degli Abruzzi n. 31, fra la stazione di Cajanello e Sparanise in provincia di Caserta, e quello della strada nazionale Appulo-Lucana n. 60, da Bari a Grumo in provincia di Bari.

Dalla data suddetta subentreranno all'Amministrazione dello Stato rispettivamente le provincie di Caserta e di Bari nella gestione dei summentovati tronchi stradali.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. ZANARDELLI.

Il Num. **MDCII** *(Serie 2ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,

Visto il testamento 25 aprile 1806 della defunta Teresa Maraldi, con cui dispose fosse metà della rendita della sua sostanza erogata annualmente nella distribuzione di due doti a zitelle del comune di Castelnuovo Belbo;

Viste le deliberazioni 6 febbraio 1875 e 10 febbraio 1876 della Congregazione di Carità e quelle del 10 luglio 1875 e 4 marzo 1876 del Consiglio comunale, non che l'istanza presentata il 21 aprile 1877, con cui chiedesi sia aumentato il numero delle doti nella misura di lire 500 ciascuna;

Visti gli articoli 23 e 24 della legge 3 agosto 1862, numero 753;

Visto il parere 5 maggio 1877 del Consiglio di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. È approvata la suddetta proposta riforma di distribuirsi annualmente in tante doti di lire 500, alle zitelle di Castelnuovo Belbo, la metà del prodotto della sostanza lasciata dalla defunta Teresa Maraldi col suo testamento 25 aprile 1806.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

CONVENZIONE
colla Società delle Strade Ferrate Sarde

Continuazione e fine — Vedi il numero di ieri

ALLEGATO I.

CAPITOLATO D'ONERI *annesso alla Convenzione in data del 1° maggio 1877, stipulata fra il Governo Italiano e la Società delle Strade Ferrate Sarde.*

CAPITOLO I.

Tracciato e condizioni di eseguimento.

Art. 1. — *Tracciato.*

Il tracciato delle linee di strada ferrata da Oristano per Macomer all'attuale stazione di Ozieri, e da questa stazione a Terranova, sarà quello che nel progetto di massima, in data del 2 gennaio 1877, firmato dal signor ingegnere Beniamino Piercy, è rappresentato da linea rossa continuata e da una variante segnata approssimativamente in verde nel tratto fra Paulilatino e Macomer; salvo quelle altre varianti che coi progetti particolareggiati, o durante l'eseguimento dei lavori fossero proposte dalla Società ed approvate dal Ministero dei Lavori Pubblici.

Art. 2. — *Studi particolareggiati.*

Per ognuna delle suindicate linee la Società dovrà presentare all'approvazione del Ministero dei Lavori Pubblici gli studi particolareggiati in doppio esemplare che comprenderanno:

1° La planimetria generale della strada in scala non minore di 1 a 2000;

2° Il profilo longitudinale nella stessa scala della planimetria per le lunghezze, ed in quella di 1 a 200 per le altezze;

3° I profili trasversali nel numero necessario perchè diano una idea esatta della configurazione del terreno, e le sezioni normali della via, tanto pei rilevati che per gli sterri;

4° I tipi speciali in scala non minore di 1 a 100 delle opere di arte, quali sarebbero i viadotti ed i ponti di luce non minore di 10 metri;

5° I tipi delle stazioni, degli scali per le merci e degli edifici speciali in scala non minore di 1 a 500.

Per le opere d'arte secondarie, cioè: ponti di luce minore di 10 metri, piccoli sifoni, traversate a livello, case cantoniere, caselli di guardia, ecc., saranno presentati moduli normali secondo le varie grandezze.

I preaccennati disegni saranno accompagnati da quadri numerici contenenti tutte le indicazioni relative alla lunghezza dei tratti rettilinei e curvilinei, agli angoli ed alle lunghezze delle tangenti, ai raggi delle curve, ed all'inclinazione delle livellette rispetto alle orizzontali.

Faranno seguito a questi documenti la stima del lavoro e la relazione, la quale dovrà contenere le opportune spiegazioni e giustificazioni intorno alle disposizioni planimetriche ed altimetriche proposte nel progetto, nonchè all'ampiezza delle luci assegnate ai ponti.

Tutti i disegni ed i documenti scritti dovranno essere bollati all'ufficio di registro e bollo.

Una delle copie del progetto verrà restituita alla Società col visto del Ministero dei Lavori Pubblici. L'altra copia resterà negli archivi del Ministero medesimo.

Il Ministero s'impegna di partecipare alla Società le proprie risoluzioni sugli studi particolareggiati dei tronchi di linea dall'attuale stazione di Ozieri alla stazione definitiva di Ozieri da una parte, ed a Giave dall'altra, entro due mesi dalla data della rispettiva presentazione degli studi medesimi.

Art. 3. — *Corpo stradale.*

Il corpo stradale e le opere d'arte d'ogni genere saranno per un solo binario di ruotaie, salvo i raddoppiamenti di binario necessari per la sicurezza e la regolarità dello esercizio. Nei raddoppiamenti la distanza fra i binari non sarà minore di due metri.

La massicciata potrà essere disposta o libera od incassata fra banchine, a seconda delle varie circostanze di località.

Nel primo caso la larghezza del corpo stradale sul quale verrà posata la massicciata non potrà essere minore di metri cinque e centimetri cinquanta, nel secondo caso la strada al livello delle ruotaie dovrà presentare una larghezza di non meno di quattro metri comprese le banchine.

La larghezza della strada, fra le facce interne dei parapetti sui ponti e sui viadotti, non potrà mai essere minore di metri quattro e centimetri cinquanta.

Nelle trincee la larghezza sul fondo sarà tale che oltre al corpo stradale stabilito come sopra, si abbia sito sufficiente per fare da ambo i lati un fosso di scolo di dimensioni proporzionate alla massa d'acqua che vi può essere raccolta.

Le scarpate dei rilevati sia del corpo stradale, sia di qualsivoglia altra sua dipendenza ed accessorio, non potranno avere una inclinazione minore di uno e mezzo di base per uno di altezza.

Potrà darsi a dette scarpate una inclinazione minore, quando i rilevati siano formati con detriti di materie rocciose, purchè le scarpate medesime siano sostenute con muri di pietra in calce od anche a secco.

Le scarpate degli sterri dovranno avere l'inclinazione voluta dalla natura dei terreni, e nella roccia di natura compatta e resistente le scarpate si potranno sopprimere o ridurre l'inclinazione alla sola misura richiesta dalla conformazione geologica della roccia stessa.

Art. 4. — *Piantagioni e seminagioni.*

Il Governo potrà ordinare alla Società di far piantagioni di acacia, salci o viticci, o di seminare erba medica od altre graminacee sulle scarpate delle trincee o dei rilevati, dovunque ciò si renda necessario per garantire la ferrovia dalle acque o dalle frane.

Art. 5. — *Deposito della terra proveniente dagli sterri.*

Qualora rimanga una eccedenza di terra proveniente dagli sterri essa sarà trasportata in rifiuto nella vicinanza della strada ferrata, ed in quei siti che a ciò si riconosceranno più opportuni.

Art. 6. — *Ristagni d'acqua.*

La Società dovrà rimuovere a proprie spese tutti i ristagni di acqua che, in dipendenza della costruzione della ferrovia, potessero formarsi, a danno della pubblica salute nelle campagne adiacenti o vicine alla strada ferrata.

Quando la Società, a seguito d'ordine della competente autorità governativa, non operasse la remozione dei ristagni, l'autorità stessa potrà provvedere d'ufficio, a maggiori spese della Società, col metodo dell'articolo 378 della legge sui lavori pubblici per la riscossione di dette spese.

Art. 7. — *Gallerie.*

Le gallerie dovranno avere fra le facce interne delle loro pareti una larghezza non minore di metri 4 e centimetri 50 al piano delle ruotaie, ed una altezza non minore di metri 5 e centimetri 50 dal piano delle ruotaie all'intradosso della volta alla chiave.

Nei fianchi delle gallerie saranno praticate in proporzione della loro lunghezza quelle nicchie che si giudicheranno necessarie per la sicurezza dei guardiani.

Art. 8. — *Opere d'arte.*

Tutte le opere d'arte saranno costrutte in muratura od in ferro, ovvero in parte dell'uno ed in parte dell'altro di detti materiali.

Art. 9. — *Traversate a livello.*

L'incrociamento delle vie ordinarie colla strada ferrata dovrà eseguirsi sotto un angolo non minore di 45 gradi, a meno che per circostanze eccezionali non venga riconosciuta dal Ministero la necessità di ammettere un angolo più piccolo.

I cancelli e le barriere di cui le traversate a livello dovranno essere munite da ambo i lati della strada ferrata saranno distanti almeno metri 3 e 50 centimetri dalla ruotaia più vicina.

Le chiusure suddette allorchè aperte dovranno lasciare un varco libero della larghezza, misurata a squadra della strada attraversata, di 4 a 6 metri secondo la minore o maggiore importanza della strada stessa.

Per le strade vicinali o private la suddetta larghezza di varco sarà di 2 a 4 metri.

In tutte le traversate a livello, ambedue le ruotaie saranno munite di controruotaie di ferro, la lunghezza delle quali eccederà almeno di metri 1 e centimentri 50 la larghezza libera del varco.

Le rampe d'accesso alle traversate a livello dovranno avere una inclinazione più o meno dolce secondo l'importanza delle strade, e previ i dovuti accordi colle Amministrazioni interessate; detta inclinazione non potrà superare il cinque per cento, tranne nei casi eccezionali e con autorizzazione dell'autorità competente.

Le rampe suddette dovranno in ogni caso raggiungere la strada ferrata mediante un tratto orizzontale di conveniente lunghezza. Esse saranno coperte con acconci materiali in conformità dei tronchi continuativi delle strade a cui si uniscono.

Art. 10. — *Massicciata.*

La massicciata per l'armamento delle ferrovie sarà composta di ghiaia fluviatile o di cava, monda di terra, ovvero di pietrisco. Se la medesima sorgerà libera sul piano della strada, avrà in base una larghezza non minore di metri 4 e centimetri 30, e la sua altezza sarà di centimetri 50. Quando invece la massicciata resti incassata fra banchine od arginelli di terra, a parete interna verticale, dovrà avere una larghezza non minore di metri 3 e centimetri 50, e la stessa altezza di centimetri 50.

Art. 11. — *Traversine.*

Le traversine per l'armamento della ferrovia saranno di legname di essenza forte, o se di essenza dolce, dovranno essere preparate con materie antinsettiche, secondo i migliori sistemi di preservazione.

La lunghezza delle traversine non sarà mai minore di metri due e centimetri sessanta, e potranno essere semicilindriche, colle dimensioni di centimetri venticinque in larghezza, e di centimetri dodici e mezzo nel centro della sezione.

La distanza fra le traversine misurata da mezzo a mezzo non sarà mai maggiore di centimetri novanta.

Facendosi la congiunzione delle ruotaie sospesa la distanza fra le due traversine vicine alla congiunzione non sarà maggiore di centimetri sessanta da asse ad asse.

Art. 12. — *Ruotaie.*

Le ruotaie per l'armamento saranno di ferro battuto di buona qualità, e del peso di non meno di trentatrè chilogrammi per metro corrente. Sarà tollerata una deficienza di peso che non superi il tre per cento, limitatamente però al decimo della provvista totale.

La lunghezza di ciascuna ruotaia non sarà minore di metri cinque e centimetri quaranta.

Le ruotaie saranno fissate sulle traversine col mezzo di un sufficiente numero di chiodi a testa ripiegata e di buona qualità, e saranno riunite fra loro con stecche di ferro (eclisses) inchiavardate.

Art. 13. — *Curve.*

Nel tracciato planimetrico delle ferrovie le curve non avranno, nella loro generalità, raggio minore di quattrocento metri.

In quei tratti però in cui la pendenza non ecceda il cinque per mille, sarà ammesso il raggio di metri trecentocinquanta, ed anche di soli metri trecento nel caso che, senza troppo grave difficoltà, non si possa prescindere dall'adottare tali raggi.

Gli intervalli rettilinei fra due curve di flesso contrario non saranno mai minori di sessanta metri.

Art. 14. — *Pendenze.*

Il limite massimo delle pendenze sarà il venticinque per mille, e questo limite non potrà essere raggiunto che in quei tratti dove per le naturali condizioni dei luoghi non si potesse, senza troppo gravi spese o grandi difficoltà di costruzione, farne a meno.

Art. 15. — *Case cantoniere.*

Le case cantoniere sia che facciano servizio esclusivo, sia che possano conciliarsi col servizio di custodia di un passaggio a livello, dovranno essere in tale numero e così collocate, che la distanza fra due successive non ecceda mai i metri millequattrocento.

Dove per la regolarità e sicurezza dello esercizio si ritenga necessario, saranno inoltre costruite delle garrette di guardia secondo il tipo da approvarsi dal Ministero.

Art. 16. — *Stazione e fermate.*

Le stazioni e le fermate saranno stabilite nelle località qui appresso designate:

Linea da Oristano all'attuale stazione di Ozieri.

1. Simaxis	Fermata
2. Solarussa	Stazione
3. Bauladu	id.
4. Paulilatino	id.
5. Abbasanta	id.
6. Macomer	id.
7. Campeda	Fermata
8. Bonorva	Stazione
9. Giave e Pozzomaggiore	id.
10. Torralba	id.
11. Mores	id.

Linea dall'attuale stazione di Ozieri a Terranova.

12. Ozieri	Stazione
13. Oschiri	id.
14. Berchidda	id.
15. Monti	id.
16. Terranova	id.

Il Ministero dei Lavori Pubblici avrà la facoltà di ordinare quell'aumento nel numero delle stazioni e delle fermate, che, sentita la Società, riconoscesse di vera utilità.

Le stazioni e le fermate saranno costruite secondo i tipi approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici. Esse saranno provvedute di tutti i fabbricati e degli accessori richiesti dalla prontezza e regolarità del servizio e corredate degli occorrenti binari di percorso, di recesso e di deposito.

Il piano della ferrovia sarà possibilmente disposto orizzontalmente. Solo nel caso che al soddisfacimento di questa condizione si oppongano troppo gravi difficoltà e spese, la pendenza potrà portarsi fino al due e mezzo per mille, evitando però di raggiungere questo limite dove occorrerà di eseguire manovre di veicoli a mano d'uomo.

Le sale d'aspetto avranno l'ampiezza proporzionata al concorso dei viaggiatori, ed il loro corredo sarà conveniente a seconda delle diverse classi di viaggiatori cui vengono destinate.

Oltre agli altri mobili dovranno essere provvedute di un orologio collocato in modo che sia visibile al pubblico.

Art. 17. — *Vetture.*

Le vetture d'ogni classe dovranno essere coperte. Quelle di prima e seconda classe saranno chiuse lateralmente da vetrate, quelle di terza classe dovranno essere chiuse da sportelli di legno, od almeno munite lateralmente da cortine di cuoio.

Art. 18. — *Conservazione dei monumenti.*

I monumenti che venissero scoperti nell'esecuzione dei lavori non saranno menomamente danneggiati. La Società dovrà darne avviso al Governo per mezzo del prefetto della provincia, il quale provvederà sollecitamente perchè siano trasportati.

Per la pertinenza delle statue, medaglie, frammenti archeologici e di tutti gli oggetti antichi in genere, si osserveranno le leggi ed i regolamenti in vigore.

CAPITOLO II.

Stipulazioni diverse.

Art. 19. — *Franchigia doganale.*

È concessa la introduzione dall'estero in franchigia di dogana delle ruotaie ed altri ferri necessari all'armamento delle ferrovie da costruirsi, nonchè delle macchine, locomotive, vetture, vagoni, utensili e ferramenta per la prima provvista necessaria alla costruzione ed all'esercizio delle strade, nelle qualità e quantità indicate nella tabella annessa al presente capitolato, nel caso però che gli oggetti non si possano trovare nello Stato ad eguali condizioni di bontà e di prezzo.

La Società dovrà assoggettarsi a tutte le cautele che a tal riguardo fossero prescritte dal Ministero delle Finanze.

Art. 20. — *Spese di sorveglianza.*

In corrispettivo delle spese del Governo per la sorveglianza della costruzione e dell'esercizio delle ferrovie, dalla data della legge che approverà la convenzione ed il presente capitolato, sino al termine della concessione, la Società pagherà annualmente al pubblico Tesoro la somma di lire sessanta per ogni chilometro delle strade ferrate da essa costruite o da costruirsi.

Art. 21. — *Numero dei convogli ed orari.*

Il servizio delle strade ferrate pei viaggiatori e per le merci sarà fatto col numero dei convogli e cogli orari, che, sentita la Società, saranno dal Ministero dei Lavori Pubblici determinati.

Art. 22. — *Tariffe pei trasporti.*

Per gli effetti dell'articolo 272 della legge 20 marzo 1865 sui lavori pubblici vengono adottate pei trasporti sulle ferrovie costruite e da costruirsi dalla Società la tariffa generale (allegato *A*) e la tariffa speciale (allegato *B*) annesse al capitolato 30 giugno 1864, relativo alle ferrovie dell'Alta Italia, approvato colla legge 14 maggio 1865, n. 2279.

Dovranno essere sottoposte all'approvazione del Governo le tariffe generali e speciali che, entro i limiti stabiliti dalle tariffe di cui sopra, la Società intenderà di attuare.

I prezzi dei trasporti ed i diritti per spese accessorie come sopra attuati, dietro approvazione del Governo, non potranno essere variati nè in più nè in meno, senza il consenso del Governo medesimo.

Ove il Governo lo riconosca opportuno potrà ordinare una quarta classe pei viaggiatori.

Art. 23. — *Trasporti gratuiti.*

I funzionari governativi incaricati di sorvegliare l'esercizio delle ferrovie del Regno, e di controllare la gestione della Società concessionaria, saranno trasportati gratuitamente del pari che i loro bagagli.

A tale effetto la Società riceverà dal Ministero dei Lavori Pubblici apposita richiesta di biglietti di libera circolazione, permanente o temporanea, su tutte o su alcune parti delle ferrovie concesse, o di biglietti per una determinata corsa, nella quale richiesta sarà indicata la classe della vettura di cui il funzionario potrà valersi.

Art. 24. — *Servizio di posta.*

Il servizio di posta per tutte le lettere e pei dispacci del Governo sarà fatto gratuitamente dalla Società alle condizioni seguenti:

1° Nei treni diretti, omnibus e misti che saranno designati dal Governo, la Società dovrà riservare un compartimento speciale pei bisogni del servizio postale, e per contenere anche gli agenti incaricati di questo servizio;

2° Se il volume delle corrispondenze e degli oggetti di cui sopra, o le circostanze del servizio rendessero necessario l'impiego di vetture speciali, o se l'Amministrazione delle poste volesse stabilire degli uffici postali ambulanti, la Società sarà obbligata di fare il trasporto con qualsivoglia treno, anche di detti veicoli, in cui prenderanno posto gli agenti postali in quel numero che sarà stabilito dall'Amministrazione delle poste.

Le vetture postali da eseguirsi secondo i modelli stabiliti dalla Amministrazione delle poste, potranno essere costrutte e dovranno essere sempre mantenute e riparate dalla Società, mediante il rimborso delle spese da liquidarsi;

3° L'Amministrazione delle poste non potrà pretendere alcun cambiamento nè negli orari, nè nelle corse e nelle fermate dei convogli;

4° Quando vi siano treni speciali in partenza, l'Amministrazione delle poste potrà valersene pel trasporto dei dispacci postali e del corriere, o degli uffici postali ambulanti;

5° Se l'Amministrazione delle poste domanderà essa un treno speciale, la Società dovrà prestarsi alla richiesta se non osteranno ragioni del servizio ferroviario.

Per ogni treno speciale composto di non più di dieci veicoli, l'Amministrazione delle poste dovrà corrispondere alla Società lire due per ogni chilometro utile percorso; e per ogni veicolo, al di là dei dieci, centesimi venti per ogni chilometro utile percorso.

Purchè il servizio postale non ne sia pregiudicato, la Società avrà diritto di aggiungere ai treni speciali vetture per viaggiatori di ogni classe e vagoni per merci a grande velocità, e di riscuotere per suo conto il relativo importare dei trasporti;

6° Il peso delle vetture pel servizio delle poste non potrà col carico eccedere ottomila chilogrammi;

7° Quando occorra, la Società dovrà trasportare gratuitamente con treni ordinari le vetture del corriere postale montate sopra *trucks* forniti dalla Società medesima;

8° Nelle stazioni ove sarà permesso dalle esigenze del servizio della strada ferrata, la Società dovrà fornire gratuitamente un locale per ufficio postale e per deposito delle valigie;

9. L'Amministrazione delle poste potrà richiedere che in quei treni, in cui non siano ufficiali postali, i capi-convogli ricevano essi i pacchi di lettere e i dispacci per consegnarli ai capi stazione, i quali ne faranno per parte loro consegna a quegli agenti o delegati dell'Amministrazione delle poste, che saranno incaricati di venirli a ricevere nelle stazioni medesime.

Le norme che dovranno regolare questo servizio saranno stabilite di comune accordo fra l'Amministrazione delle poste e la Società.

10. L'Amministrazione delle poste potrà stabilire a sue spese gli *stanti* ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, a condizione però che questi stanti ed apparecchi per la loro natura e disposizione non siano nè di pericolo, nè d'impedimento alcuno alla circolazione dei convogli, nè al servizio delle stazioni.

Art. 25. — *Corrispondenza di servizio.*

La Società non potrà trasportare gratuitamente sulle proprie ferrovie che le lettere ed i pieghi risguardanti esclusivamente la amministrazione e l'esercizio delle ferrovie stesse.

Art. 26. — *Telegrafi dello Stato.*

Il Governo potrà stabilire gratuitamente le sue linee telegrafiche lungo le ferrovie concesse; oppure potrà appoggiare gratuitamente i fili delle sue linee sui pali appartenenti alla Società.

Art. 27. — *Manutenzione delle linee telegrafiche.*

Le linee telegrafiche destinate esclusivamente al servizio delle strade ferrate saranno sorvegliate e mantenute dalla Società.

La sorveglianza e la manutenzione delle linee che abbiano anche fili per servizio governativo saranno curate dall'Amministrazione dei telegrafi dello Stato, e la Società corrisponderà all'Amministrazione medesima, a titolo di concorso nelle spese, l'annua somma

di lire otto al chilometro pel primo filo, ed altre lire cinque per ogni altro filo ad uso della Società.

Gli agenti delle ferrovie concorreranno nella sorveglianza delle linee telegrafiche, e sarà obbligo dei medesimi di denunziare immediatamente alla prossima stazione telegrafica, od alla più vicina autorità competente, i guasti sopravvenuti alle linee telegrafiche.

Il personale ed il materiale destinato alla manutenzione delle linee telegrafiche saranno trasportati gratuitamente lungo le strade ferrate.

La Società dovrà fornire gratuitamente i locali e le aree necessarie pel materiale di manutenzione delle linee telegrafiche.

Art. 28. — *Telegrammi di servizio.*

La Società non potrà trasmettere altri dispacci telegrafici fuorchè quelli relativi al servizio delle proprie ferrovie, e sarà perciò sottoposta alla sorveglianza governativa.

Art. 29. — *Telegrammi del Governo e dei privati.*

Dietro richiesta del Governo la Società sarà obbligata di assumere lungo le proprie ferrovie anche il servizio dei dispacci telegrafici del Governo e dei privati, e questo servizio sarà fatto a norma dei regolamenti approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici e delle istruzioni della Direzione Generale dei telegrafi dello Stato.

In compenso del suddetto servizio la Società riterrà per sè il cinquanta per cento delle tasse interne riscosse per la trasmissione dei telegrammi privati, versando ogni rimanente nelle casse dello Stato.

Art. 30. — *Commissari militari.*

La Società dovrà trasportare gratuitamente sulle proprie ferrovie i commissari militari di cui all'articolo 91 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito, e questi avranno libero accesso alle ferrovie per istudiarne l'esercizio ordinario.

Art. 31. — *Studi militari.*

Salvi e mediante concerti da prendersi perchè non sia danneggiato il servizio, la Società dovrà ammettere sulle sue ferrovie gli ufficiali ed altri militari che fossero mandati dal Ministero della Guerra per impratichirsi nell'esercizio ferroviario pel servizio dell'esercito in caso di guerra, e dovrà concedere ai medesimi l'uso di alcune vetture e carri per esercitare le truppe nel carico e scarico sulle ferrovie.

Art. 32. — *Mobilizzazione dell'esercito e casi di guerra.*

Quando per rapide concentrazioni di truppe, sia per servizio di ordine pubblico, sia per mobilizzazione dell'esercito occorra di sospendere i treni ordinari di viaggiatori o di merci, per eseguire i trasporti militari, la Società non avrà diritto per questo ad alcuna speciale indennità.

Se per causa di guerra il Governo farà rimuovere le ruotaie od intercettare in qualunque modo le ferrovie, ne sopporterà egli la spesa, ma la Società non potrà opporsi, nè avrà diritto ad alcuna indennità pel sospeso esercizio.

Cessate le circostanze che motivarono la interruzione, le strade ferrate saranno stabilite nelle pristine condizioni a spese dello Stato.

Art. 33. — *Stazioni e tronchi comuni.*

La Società dovrà concedere al Governo, o ad altri, che fossero autorizzati a costruire ed esercitare nuove linee di ferrovia, l'uso delle stazioni e dei tronchi parziali di strada che potessero rendersi comuni a dette nuove linee, mediante però i compensi, e sotto le condizioni che verranno d'accordo convenute, od in caso di dissenso, stabilite da arbitri.

Art. 34. — *Scelta degli impiegati ed agenti non tecnici.*

Pel servizio non tecnico la Società dovrà impiegare esclusivamente degli italiani, salvo le eccezioni, che, dietro giustificati motivi, venissero approvate dal Governo.

Nel personale suddetto dovranno essere ammessi, per un terzo almeno, militari e volontari congedati purchè abbiano i requisiti morali, l'attitudine fisica e l'età conveniente al disimpegno dei servizi cui potranno essere chiamati.

Art. 35. — *Locali per l'ufficio governativo di controllo.*

La Società dovrà fornire gratuitamente, nello stesso fabbricato ove risiederà la Direzione dell'esercizio e della contabilità, i locali occorrenti per gli uffici del controllo governativo, e corredarli gratuitamente dei mobili necessari.

Art. 36. — *Decisioni del Ministero.*

Ogniqualvolta a termini del presente capitolato intervenga una deliberazione o decisione del Ministero dei Lavori Pubblici, l'adempimento da parte della Società ne implicherà l'accettazione ed escluderà ogni diritto della Società stessa a ripetere dal Governo indennità o compenso per titoli derivanti dalle intervenute deliberazioni e decisioni.

Art. 37. — *Decisione delle questioni.*

Insorgendo qualche questione per l'interpretazione ed esecuzione del presente capitolato e della convenzione, cui il medesimo va annesso, la Società dovrà rivolgersi direttamente al Ministro dei Lavori Pubblici, cui spetterà di decidere in proposito.

Nel caso di discrepanza tra il Ministro suddetto e la Società, le contestazioni verranno definite nei modi e per le vie prescritte dalle leggi generali del Regno.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze
AGOSTINO DEPRETIS.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
GIUSEPPE ZANARDELLI.

EPAMINONDA SEGRÈ.

RAFFAELE RUBATTINO, *testimonio.*
GIUSEPPE CORONA, *testimonio.*

Il Caposezione del Ministero dei Lavori Pubblici delegato alla stipulazione dei contratti
MARIANO FRIGERI.

Tabella dei materiali che dall'estero potranno introdursi nello Stato in franchigia dei dazi.

Materiale	Quantità
Travi in ferro per ponti ed acquedotti, tonn.	600
Pile in ferro e ferramenta dei ponti, id.	300
Ruotaie, id.	14,000
Bolloni, dadi, compresse e chiodi, id.	900
Piattaforme per vagoni e locomotive, num.	14
Pesi a bilico per carri e vagoni, id.	16
Gru fisse e mobili, id.	20
Gru idrauliche con rifornitore, id.	9
Segnali, id.	60
Filo telegrafico, tonn.	50
Apparecchi telegrafici, num.	25
Isolatori e ferramenta relative, tonn.	2
Colonne in ghisa per tettoie, cancelli e ringhiere, e ferro grezzo e lavorato, id.	200
Meccanismi ed utensili per le officine e per le stazioni, id.	150
Tubi in ferro per condotti d'acqua, id.	200
Locomobili, num.	6
Pompe idrauliche o ad aria, tonn.	50
Utensili da lavoro, id.	100
Laterizi, migliaia	3,000
Cambiavia, num.	60
Vetri in lastre, chilog.	1,500
Locomotive, num.	20
Vagoni per viaggiatori, id.	100
Vagoni d'altro genere (merci, trucks, bestiame, ecc.), id.	400

Pezzi di ricambio per locomotive e vagoni, tonn. . . .	1,500
Metalli diversi grezzi e lavorati per locomotive e vagoni, id.	50
Legname grezzo e lavorato, metri cubi.	20,000
Zinco in lamina per tettoie, tubazioni, ecc., tonn. . .	20
Piombo in tubi od in lamine, id.	20
Ferro bianco in lamina, id.	5
Copertoni, corami, caoutchoux, feltro, id.	20
Vernici, colori ed altri generi da verniciatore, id. . .	2
Grasso preparato per vagoni, id.	15
Cotone, id.	10
Carbon fossile, id.	10,000
Oggetti di cancelleria, id.	1
Cemento e calce idraulica, id.	3,000

Sottoscritti: Agostino Depretis.
G. Zanardelli.
Epaminonda Segrè.
Raffaele Rubattino, *testimonio.*
Giuseppe Corona, *testimonio.*

Il capo sezione al Ministero dei Lavori Pubblici delegato alla stipulazione dei contratti:
Sottoscritto: Mariano Frigeri.

Allegato **II.** — *Repertorio n.* 597.

Regnando S. M. Vittorio Emanuele Secondo per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia.

L'anno milleottocentosettantasette, il giorno primo di maggio, in Roma.

Certifico io sottoscritto notaio in Roma, residente con studio in via del Corso, n. 247, iscritto presso il Consiglio notarile del distretto di Roma, che nel libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Reale delle Ferrovie Sarde, leggesi la seguente deliberazione:

Adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28 *aprile* 1877.

Intervenuti i signori consiglieri: commendatore E. G. Ross, presidente; marchese Lotteringo Della Stufa, vicepresidente; commendatore Epaminonda Segrè, consigliere delegato; cavaliere Angiolo Guarducci; barone Francesco De Renzis; commendatore senatore G. Astengo, assistiti dal segretario.

È letto ed approvato il verbale della seduta precedente del 30 scorso marzo.

Quindi il consigliere delegato dà conto al Consiglio delle fasi subite dalle trattative in corso per addivenire ad un assestamento di tutte le pendenze col Governo, e dà lettura del progetto di convenzione e dell'annessovi capitolato che, salvo forse qualche ulteriore modificazione di forma, si possono dire definitivamente concordati coi signori Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze.

Il Consiglio, udita la lettura dei detti documenti e le spiegazioni date sovra i singoli articoli dei medesimi,

Autorizza il prefato signor consigliere delegato commendatore Epaminonda Segrè a stipulare in nome e per conto della Compagnia la nuova convenzione col relativo capitolato da esso concordati coi signori Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze con quelle modificazioni di miglioramento per la Compagnia stessa che potrà ancora ottenere.

E come al detto libro dei verbali num. 7.

Sottoscritto: Costantino dottor Bobbio, *notaro.*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Veduto il decreto 12 febbraio 1877, col quale venne istituito un Comitato permanente per la costruzione ed applicazione del nuovo pesatore automatico destinato alla commisurazione diretta della tassa sulla macinazione dei cereali;

Veduta l'opportunità di accrescere il numero dei membri del suddetto Comitato,

Decreta:

Articolo unico. Il numero dei membri del Comitato permanente stabilito con decreto 12 febbraio 1877 è portato da cinque a otto.

Dato a Roma, il 30 giugno 1877.

Il Ministro: Depretis.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale in data d'oggi, col quale il numero dei membri del Comitato permanente per la costruzione ed applicazione dei nuovi congegni automatici è stato portato da cinque a otto,

Decreta:

Articolo unico. Sono chiamati a far parte del Comitato permanente per la costruzione ed applicazione del nuovo pesatore automatico destinato alla commisurazione diretta della tassa sulla macinazione dei cereali, i signori:

Guller Melchiorre, meccanico ad Intra;

Cecchi cav. Filippo, professore di meccanica e fisica e direttore dell'Osservatorio Ximeniano;

Golfarelli prof. Innocenzo, direttore dell' Officina Galileo in Firenze.

Dato a Roma, il 30 giugno 1877.

Il Ministro: Depretis.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del consolidato 5 per cento, cioè: 1° n. 215530 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 32590 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 105, al nome di De-Angelis Mastrolilli Vincenzo, fu Michele, domiciliato in Napoli; 2° n. 274067, corrispondente al n. 91127 (Napoli), per lire 5, al nome come sopra; 3° n. 215531, corrispondente al n. 32591 (Napoli), per lire 635, al nome di Mastrolillo Vincenzo, fu Michele, fu Giuseppe, domiciliato in Napoli, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Mastrolilli Vincenzo, fu Michele, domiciliato in Napoli, vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Firenze, li 8 giugno 1877.

Per il Direttore Generale
Ferrero.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0/0, cioè: n. 443336 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 48036 della soppressa Direzione di Torino), per lire 15, al nome di Armandi Paola, vedova, nata Berardi fu

Matteo, domiciliata in Torino, è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi ad Armanda Paola, vedova, nata Berardi fu Matteo, domiciliata in Torino, vera proprietaria della rendita stessa.

A termini dell'art. 72 del regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, il 9 giugno 1877.

Per il Direttore Generale
Ferrero.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3ª pubblicazione per rettifica d'intestazione).

Si è dichiarato che la rendita seguente del consolidato 5 0[0, cioè: n. 325425 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale (corrispondente al n. 142485 della soppressa Direzione di Napoli), per lire 55, al nome di Sibilla *Giacinto* fu Girolamo, minore, sotto l'amministrazione del suo tutore Sibilla Antonio, domiciliato in Melfi (Basilicata), è stata così intestata per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè doveva invece intestarsi a Sibilla *Francesco Paolo* Giacinto fu Girolamo (il resto come sopra), vero proprietario della rendita stessa.

A termini dell'articolo 72 del regolamento sul Debito Pubblico si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, si procederà alla rettifica di detta iscrizione nel modo richiesto.

Firenze, li 9 giugno 1877.

Per il Direttore Generale
Ferrero.

DIREZIONE GENERALE DELLE POSTE

Resoconto sommario *delle operazioni delle Casse postali di risparmio a tutto il mese di maggio* 1877.

	Numero degli uffizi autorizzati ad operare come succursali della Cassa centrale	Quantità delle operazioni			Movimento dei libretti		
		Numero dei depositi	Numero dei rimborsi	Numero complessivo	Numero dei libretti emessi	Numero dei libretti estinti	Numero dei libretti rimasti in corso
Mese di maggio 1877	178	15020	5045	20065	3840	545	3295
Mesi precedenti dell'anno in corso	673	75614	16534	92148	34834	2368	32466
Anno 1876	1989	123246	18490	141736	61350	3996	57354
Somme totali	2840	213880	40069	253949	100024	6909	93115

	Movimento dei fondi				
	Importo dei depositi	Interessi capitalizzati	Somma complessiva dei depositi e degli interessi	Importo dei rimborsi	Residuo del credito dei depositanti
Mese di maggio 1877	816,371 17	»	816,371 17	458,326 94	358,044 23
Mesi precedenti dell'anno in corso	2,892,168 28	»	2,892,168 28	1,200,307 40	1,691,860 88
Anno 1876	3,709,357 04	30,499 53	3,739,856 57	1,296,453 64	2,443,402 93
Somme totali	7,417,896 49	30,499 53	7,448,396 02	2,955,087 98	4,493,308 04

Firenze, addì 29 giugno 1877.

Il Capo della 5ª Divisione
L. Saporiti.

Visto — *Per il Direttore Generale*
A. Capecelatro.

CONSIGLIO PROVINCIALE SCOLASTICO DI NAPOLI

Notificazione.

Nel Convitto annesso al R. Liceo Vittorio Emmanuele in questa città vacano sette posti semigratuiti, i quali saranno conferiti per concorso di esami, a norma del regolamento approvato con decreto del 4 aprile 1869, ai giovani di ristretta fortuna, che godono i diritti di cittadinanza, che abbiano compiuti gli studi elementari, e non oltrepassino il dodicesimo anno di età nel tempo del concorso, il quale si aprirà nel Liceo istesso pel dì 14 di agosto p. v.

Per essere ammesso a concorrere ogni candidato dovrà presentare al signor preside di quell'Istituto non oltre il dì 16 luglio del corrente anno:

1° Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno;

2° La fede legale di nascita;

3° Un attestato di moralità, rilasciato o dall'autorità municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene;

4° Un attestato autentico degli studi fatti;

5° L'attestato di aver subìto l'innesto vaccino, o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose, ostinate od appiccaticce;

6° Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio, che il padre, la madre o lo stesso candidato possiede.

Ogni frode in tali documenti sarà punita con la esclusione dal concorso; con la perdita del posto quando sia stato già conferito.

Trascorso il tempo utile, stabilito per la presentazione delle istanze, non potrà esserne accolta alcun'altra.

Napoli, 15 giugno 1877.

IL PREFETTO
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SCOLASTICO DI PRINCIPATO CITERIORE

Vista la lettera in data 2 corrente mese num. 72, colla quale il signor preside-rettore del R. Liceo-Convitto T. Tasso di questa città partecipa la vacanza di due posti semi-gratuiti in detto Convitto per il prossimo anno scolastico 1877-78;

Visto il regolamento annesso al R. decreto 4 aprile 1869, numero 4997;

Inteso il parere del Consiglio provinciale scolastico,

Notifica:

Che nel giorno 10 e seguenti del prossimo mese di agosto avranno luogo presso il R. Liceo di questa città gli esami di concorso per due posti semi-gratuiti vacanti nel Convitto Nazionale.

Per essere ammesso al concorso ogni candidato deve presentare al rettore del Convitto:

1. Una istanza scritta di propria mano, con dichiarazione della classe di studio che frequentò nel corso dell'anno.

2. La fede legale di nascita da cui risulti che nel tempo del concorso non oltrepassi il dodicesimo anno di età.

Al requisito dell'età è fatta eccezione soltanto pei giovani già alunni di questo o di altro Convitto governativo.

3. Un attestato di moralità, lasciatogli o dalla Potestà municipale o da quella dell'Istituto da cui proviene.

4. Un attestato autentico degli studi fatti, dal quale consti che ha compiuto gli studi elementari.

5. L'attestato di aver subito l'innesto vaccino o sofferto il vaiuolo, di esser sano e scevro d'infermità schifose o stimate appiccaticce.

6. Una dichiarazione della Giunta municipale sulla professione paterna, sul numero e sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulla somma che la famiglia paga a titolo di contribuzione, accertata mediante dichiarazione dell'agente delle tasse, sul patrimonio che il padre, la madre e lo stesso candidato possiede.

Tutti questi documenti dovranno essere presentati entro il giorno 25 del prossimo mese di luglio, scorso il quale l'istanza non può essere più accolta.

L'esame di concorso avviene per doppia prova, cioè: scritta ed orale.

La prova scritta, per gli alunni che compiono il corso elementare, consiste in un componimento italiano e in un quesito di aritmetica. Quella degli alunni secondari classici, in un componimento italiano e in una versione dal latino corrispondente agli studi fatti.

La prova orale verte su tutte le materie richieste per l'esame di promozione alle rispettive classi dei concorrenti.

L'alunno che vincerà il posto semi-gratuito avrà dritto a goderlo sino al termine del corso secondario; può però incorrere nella perdita del medesimo pei motivi accennati nell'art. 21 del regolamento suddetto.

Salerno, 25 maggio 1877.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

Nella seduta del 29 giugno della Camera dei lordi, lord Stanley domandò al conte Derby se al colonnello Wellesley o ad altri ufficiali inglesi era stato dato l'ordine di stendere dei rapporti sugli eccessi commessi dall'armata russa.

Lord Derby rispose che nè al colonnello Wellesley, nè ad altri ufficiali inglesi era stato dato incarico di far rapporto alle proprie autorità dei delitti e delle violenze commesse dai russi, perchè s'intende che sia dovere di tutti gli addetti militari di far menzione nei loro rapporti di tutto ciò che essi credano aver qualche importanza e che sia relativo alle operazioni militari.

La *Correspondance Hongroise*, cui il *Nord* di Bruxelles attribuisce carattere semi-ufficiale, dopo aver constatato la eccellente impressione che ha prodotto il discorso del ministro presidente, signor Colomano Tisza, tanto nella Camera che nel paese, scrive quant'appresso:

“ Non conveniva all'Austria-Ungheria che la Serbia partecipasse alla lotta. In conseguenza la Russia ha dato l'assicurazione che non aveva l'intenzione di portare le ostilità in quelle regioni. Speriamo del pari che la Porta non renderà il mantenimento della neutralità serba moralmente impossibile, annientando la indipendenza della Serbia. La Porta non può toccare l'integrità e l'indipendenza del Montenegro senza provocare l'azione dell'Austria-Ungheria, il cui governo ha fatto capire che non tollererebbe sulle frontiere della monarchia la creazione di “ fatti compiuti „ che potessero allargare il teatro del conflitto.

“ Il popolo serbo e gli slavi del Sud troveranno nelle dichiarazioni del ministro presidente Tisza l'assicurazione che la integrità del Montenegro sarà tutelata. Se il gabinetto austro-ungherese insiste a Belgrado in favore del mantenimento della neutralità serba, lo fa perchè è risoluto di man-

tenere durante la guerra lo *statu quo* territoriale sulle frontiere della monarchia e, in conseguenza, la Porta non può annettersi un solo palmo di territorio montenegrino senza provocare contro di sè un'azione dell'Austria-Ungheria, la quale è ben risoluta di impedire l'allargamento del conflitto, siano poi i turchi od i serbi che volessero tentare di produrre una conflagrazione generale. „

Ecco il decreto col quale il principe Carlo ha sciolto il Senato e la Camera dei deputati di Rumenia:

" Vi convocai in seduta straordinaria alla vigilia degli eventi europei che cominciarono sulla nostra frontiera, ma che in breve si svilupparono in modo da invadere tutto il nostro territorio. Il nostro paese è stato travolto nella gran tempesta, e la Turchia, invece di prendere in considerazione le difficoltà della nostra posizione e i sacrifizi che sopportammo per un anno intero per rimaner neutrali, ci ha trattati da nemici lungo tutta la frontiera nostra del Danubio, ha bombardato le nostre città aperte, incendiati i nostri villaggi, distrutte le proprietà pubbliche e private, e massacrate le popolazioni inermi sulle sponde del fiume. In conseguenza dello stato di guerra creato dalla Turchia, voi, veri rappresentanti dei bisogni e della volontà della nazione, avete risposto alle provocazioni della Sublime Porta, proclamando lo scioglimento di tutti quei legami che univano la Rumenia all'impero del Sultano, prendendo in considerazione la necessità ineluttabile di assicurare il nostro avvenire, e facendo sì che il nostro paese non incorra alcuna responsabilità per gli atti e gli errori altrui; essendo noi uno Stato che si regge da sè, responsabile solo dei propri atti, e che confida nel sentimento di giustizia e nel buon volere delle potenze garanti, voi proclamaste il 9 maggio la completa indipendenza della Rumenia. Non vi siete limitati ad esprimere soltanto con un voto il gran sentimento nazionale; avete fornito al mio governo tutti i mezzi perchè questo voto possa realizzarsi anche colla forza delle armi. Avete dato ai miei ministri un appoggio costante e patriottico, perchè potessero soddisfare a tutti i bisogni del paese, e mentre per due mesi interi fu richiesta, durante la sessione, l'opera vostrà, anche adesso non avreste privato il governo della vostra cooperazione, che gli è necessaria anche più di prima, viste le circostanze eccezionali in cui ci troviamo, se a ciò non vi avessero costretto i vostri interessi privati. E mentre io mi separo da voi, son sicuro che, appena si presenti l'occasione in cui sia necessaria la vostra presenza per darmi i vostri consigli ed espormi le vostre decisioni, non mancherete di rispondere all'appello. Con questa fiducia, vi esprimo in nome della nazione la mia gratitudine per gli atti nazionali importanti da voi compiuti, per i bisogni pubblici ai quali avete soddisfatto e per la cooperazione illuminata prestata al mio governo; vi dico addio, sperando che sorgano giorni migliori e più tranquilli per la nostra diletta Rumenia, e, in virtù dell'art. 95 della Costituzione, dichiaro sciolta la sessione straordinaria della Camera. „

Il Senato belga ha votato il 28 scorso giugno con cinquanta voti contro uno ed una astensione il progetto di legge sul segreto del voto e sulle frodi elettorali.

Come era preveduto, la discussione si impegnò quasi esclusivamente sull'articolo 47 che erigeva a delitto il fatto di avere tentato di ottenere da un elettore la rivelazione del suo voto.

Il signor Dolez spiegò all'Assemblea i motivi pei quali la sinistra chiedeva la soppressione del detto articolo. Egli protestò dei suoi sentimenti religiosi, ma dichiarò di non poter tollerare le intemperanze del clero il cui scopo sarebbe di ricondurre il Belgio al regime teocratico, e spiegò gli abusi contro i quali la nuova legge intende portare rimedio.

Il ministro delle finanze dal canto suo espresse i motivi pei quali il governo non si opponeva alla soppressione domandata dalla sinistra. Si è fatto senza finora della penalità che il progetto avrebbe voluto introdurre; se ne farà senza anche in seguito. Dopo di che l'articolo 47 fu soppresso e la legge passò colla votazione che abbiamo accennato di sopra.

In una delle sue ultime sedute la Camera greca si è occupata dei progetti di legge relativi al riordinamento dell'esercito. La Camera ha aderito a questi progetti che le furono presentati dal nuovo ministero.

Il deputato Zochio ha giudicati insufficienti, nelle circostanze che la Grecia attraversa, i diversi progetti di legge concernenti la mobilizzazione dell'esercito ed i sacrifizi che si richiedono al paese.

Il signor Zaimis, ministro di giustizia, rispose che per attivare la formazione dell'esercito il governo aveva chiesto a potenze estere degli ufficiali istruttori. Il ministro fece un caldo elogio degli ufficiali greci, ma dovette riconoscere che ad essi manca quella pratica che deriva dalla abitudine delle grandi manovre.

I progetti furono votati in prima e seconda lettura, e fu anche votato il progetto per accrescere l'effettivo della gendarmeria.

Per l'ordinamento della flotta si è fatto un preventivo di 30 milioni di spesa. Furono già acquistati in Inghilterra due scialuppe e si tratta di una linea di brulotti per la difesa dei porti del Pireo e di Salamina.

Una Commissione anglo-americana si trova presentemente riunita ad Halifax nella nuova Scozia per appianare un litigio che esiste tra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna da quasi un secolo.

Si tratta delle peschiere del Canadà e di Terranuova. Il punto di mossa di questa lunga controversia è il reclamo che hanno presentato i plenipotenziari degli Stati Uniti in occasione della firma del trattato di Parigi del 1783. Questo reclamo diceva che le colonie americane avendo partecipato, quando erano ancora sotto la dominazione della Gran Bretagna, ai pesi ed ai pericoli della conquista, contro la Francia, dei diritti di pesca nelle regioni di San Lorenzo, esse dovevano godere dei vantaggi di questa conquista in comune colla Gran Bretagna. I plenipotenziari inglesi respinsero questa pretesa basandosi su ciò che la rivolta delle colonie le aveva private di tutti i privilegi che loro appartenevano come inglesi. Gli americani però ebbero causa vinta, ed il trattato del 1783 riconosce il loro diritto ma in modo molto vago. Nel 1818 si cercò di regolare più chiaramente questa quistione mediante un altro trattato, ma nel 1854 si è dovuto ritornare sull'argomento e sempre senza un successo positivo. Finalmente nel 1871, il trattato di Washington dopo avere

riconosciuto agli americani ed agli inglesi dei diritti reciproci di pesca su certi punti determinati delle coste americane ed inglesi, stabiliva che i privilegi accordati dalla Gran Bretagna essendo considerati dalla stessa come più considerevoli di quelli che le erano concessi dagli Stati Uniti, una Commissione mista sarebbe incaricata di determinare la somma del compenso pecuniario che converrebbe di dare all'Inghilterra, premesso che ella ne avesse il diritto.

In virtù di questa clausola, i due governi dovevano nominare ognuno un commissario, i quali alla lor volta dovevano nominare un arbitro. Queste nomine furono fatte. Commissario americano è il signor M. E. H. Kellog; il commissario inglese, sir A. Galt, e arbitro il signor Delafosse ministro del Belgio a Washington. Le sedute della Commissione sono incominciate il 15 giugno ed il governo inglese ha tosto sporto un reclamo di 12 milioni di dollari per il Canadà e di 2,800,000 dollari per Terranuova. Gli Stati Uniti respingono assolutamente questa dimanda e pretendono di non dovere alcun compenso alla Gran Bretagna.

La Commissione si è momentaneamente prorogata. Il 29 novembre la causa dovrà essere sottoposta alla decisione dei commissari, e se questi non riesciranno a mettersi d'accordo, l'arbitro deciderà la quistione.

L'*Osservatore Triestino* ha le seguenti notizie dalle Indie:

Secondo la *Gazzetta di Bombay* il governo delle Indie avrebbe ricevuto notizie positive, che confermano le voci sulla concentrazione di truppe persiane sul fiume Karoun, vicino a Mohommerah. Quel foglio si mostra molto allarmato di questa notizia, e critica fortemente il governo di Londra.

Dopo qualche tempo abbiamo nuovamente notizie dirette dalla Kaschgaria. Scrivono da Le-Ladak 13 maggio: A Yarkand corrono voci che il signor Dagleish, agente della *Compagnia commerciale centrale asiatica*, ed alcuni altri negozianti, intendevano lasciare quella città nel maggio per ritornare a Le. L'emir non sostenne ancora alcun combattimento coi chinesi che stavano di fronte alla sua armata in un luogo chiamato Kulloo.

Un inviato russo con seguito passò nello scorso gennaio per Yarkand allo scopo di recarsi a Aksur, ove intendeva di avere una conferenza coll'Emir. Una seconda spedizione commerciale doveva partire in maggio per Le e Kaschgar. Da Buscir scrivono che, dopo l'arrivo del postale inglese in quel luogo, la corvetta a vapore inglese *Daphne*, con a bordo il residente d'Inghilterra, è partita per l'Eufrate con una missione diplomatica.

TELEGRAMMI
(AGENZIA STEFANI)

Bolzano, 2. — Nel processo contro Tourville, il Giurì dichiarò con 11 voti contro 1 che questi è colpevole di avere assassinato sua moglie, quindi il tribunale pronunziò contro Tourville la pena di morte.

Londra, 2. — Un dispaccio di fonte turca afferma che i russi furono battuti nei dintorni di Biela.

Il *Daily Telegraph* conferma questa notizia, dicendo che i russi nell'avanzarsi incontrarono i turchi concentrati in grande numero a Biela. Ne seguì un combattimento disperato. I russi furono battuti e si ritirarono con perdite considerevoli.

Lord Beaconsfield soffre di bronchite.

La flotta inglese parte oggi dal Pireo con ordini sigillati. Il *Daily News* crede che essa vada a Costantinopoli.

Porto Said, 1°. — La squadra tedesca è arrivata.

Pietroburgo, 1° (*Dispaccio ufficiale*) — Si ha da Semnitza, in data del 29: Ieri lo Czar si recò sulla riva destra del Danubio, ove fu accolto entusiasticamente dalle truppe e dalla popolazione cristiana. Lo Czar ritornò ieri sera a Turnu Magurelli.

Il trasporto delle truppe sui pontoni continua.

Il quartier generale del granduca Nicola fu trasportato ieri a Semnitza.

Un altro dispaccio di Semnitza, 1°, reca:

La costruzione del ponte presso Sistova doveva essere terminata per il 30 giugno, ma un uragano nella notte dal 29 al 30 distrusse il ponte, il quale sarà probabilmente terminato oggi.

Costantinopoli, 2. — Nei combattimenti fra Sistova e Biela i russi furono respinti con grandi perdite.

I russi non oltrepassarono la ferrovia di Kustendjé.

Atene, 2. — Un decreto reale ordina la sospensione per undici giorni dei pagamenti in effettivo e stabilisce il corso forzoso pei biglietti della Banca. Il governo ricevette un prestito di 20 milioni di dramme da parte della Banca.

La flotta inglese è partita con ordini sigillati.

Costantinopoli, 1°. — Mehemed Alì pascià indirizzò al ministro della guerra un telegramma, di cui ecco l'estratto:

« Ichtourz, situato sulle rive della Tara, dipendenza di Panichakova, fu il 31 maggio il teatro di atti di crudeltà e di barbarie che muovono a sdegno. I montenegrini mutilarono il naso, le labbra e le braccia di tre soldati prigionieri appartenenti al 3° battaglione della riserva di Salonicco; un ragazzo di 11 anni fu massacrato; un riservista, che era smarrito, di nome Mehemed-bin-Hassan, di Gumuldjinè, essendo caduto fra le mani dei montenegrini, ebbe tagliati il naso, la guancia destra e le labbra. »

Berlino, 2. — L'*Agenzia Wolff* dichiara che se viene confermata la voce che sia stata proibita l'esportazione dei cavalli, questa proibizione non avrebbe punto scopi politici, ma bensì agricoli.

Il principe di Bismarck partì per Schoenhausan e ritornerà entro la corrente settimana a Varzin.

Parigi, 2. — Assicurasi che le elezioni per la nuova Camera avranno luogo entro settembre.

Le elezioni pel rinnovamento parziale dei Consigli generali sono fissate per ottobre.

Il trattato di commercio coll'Italia sarà probabilmente firmato nella prossima settimana.

L'arresto dei tre capi radicali spagnuoli Zorilla, Lagunero e Muños, effettuatosi ieri a Parigi, fu cagionato non in seguito a reclami giunti da Madrid, ma in seguito ai discorsi violenti tenuti pubblicamente contro i governi francese e spagnuolo. Assicurasi che presso di essi furono sequestrate alcune carte compromettenti.

Venezia, 2. — Questa sera alle ore 8 è arrivata la Principessa Margherita. S. A. R. fu accolta entusiasticamente.

Bukarest, 2. — Corre voce che i russi siano entrati ieri a Tirnova.

Vienna, 2. — La *Corrispondenza politica* ha da Cettigne, in data dell'1:

« Quasi tutto l'esercito turco è accampato presso Podgorizza.

« Il quartiere generale del principe Nicola è a Biela-Budina.

« L'artiglieria turca essendo stata trasportata a Muric, i montenegrini presumono che una parte delle truppe turche concentrate nell'Albania sarà inviata a Costantinopoli, ovvero che i turchi abbiano l'intenzione di attaccare i montenegrini verso Klesice. »

Pietroburgo, 2. — (*Dispaccio ufficiale*) — Dopo il combattimento di Zevin, il generale Loris Melikoff fece occupare Milleduz dalla colonna di Heimann per impedire che Muchtar pascià vada in soccorso di Kars, per facilitare il movimento del generale Tergukassoff, il quale trasporta un convoglio di viveri ad Alaskert, e, se è necessario, per sbloccare la guarnigione di Bajazid.

Il generale Komaroff sconfisse il 28 corrente 3000 turchi sulle alture di Ardanutsch, si avanzò fino al villaggio di Batz e si impadronì delle tende e dei viveri, quindi ritornò in Ardahan. I turchi ebbero 100 morti.

Il bombardamento di Kars continua.

Pietroburgo, 2. — Il ponte presso Semnitzà è terminato.

Il passaggio delle truppe continua.

Dopo il 27 giugno i turchi si ripiegarono sopra Tirnova e Rustsciuc.

Non vi fu alcun combattimento.

Londra, 2. — *Camera dei comuni* — Northcote dice che il colonnello Wellesley ha scritto che il principe Gortschakoff gli fece la più soddisfacente accoglienza e che egli sarà trattato al quartier generale russo come gli altri addetti militari. Northcote ricusa di comunicare la corrispondenza relativa a questo incidente, non avendo essa un carattere ufficiale.

Cross, rispondendo a Wolff, dice che il governo è informato delle inquietudini destate in Italia per l'introduzione in Inghilterra dei ragazzi girovaghi italiani, in contrarietà alla legge vigente. Soggiunge che l'Italia sa che la legge inglese fornisce ampiamente alle autorità i mezzi per rimediare a questo abuso e che le autorità si porranno d'accordo colla Società italiana di carità per accomodare questo affare.

Berlino, 2. — Il principe di Bismarck ricevette ieri gli ambasciatori di Russia e d'Italia.

NOTIZIE DIVERSE

Generosità. — Siamo informati, scrive l'*Italia Militare* del 3 corrente, di un atto generoso testè compiuto dal commendatore Bartolomeo Campana di Serano, nell'occasione in cui venne inaugurato il monumento alla memoria di S. A. R. Ferdinando di Savoja Duca di Genova.

Il commendatore Campana ha inviato al Ministero della Guerra una somma e insieme una lettera, nella quale è indicato lo scopo della generosa offerta nei seguenti termini:

« ..... a non dimenticare i prodi che combatterono per la nostra » indipendenza, io mi permetto di rimettere a V. E. lire mille, » pregandola ad avere la bontà di dispensare *dieci* premi da lire » *cento* fra i superstiti *soldati* delle *brigate Piemonte* e *Pinerolo*, » che presero parte alla guerra del 1849, guidati dal valoroso » Duca. »

Sappiamo che il Ministero della Guerra ha espresso al commendatore Campana di Serano i suoi sentimenti di gratitudine per l'atto patriottico e benefico, riservandosi di avvisare al modo per soddisfare degnamente alle intenzioni del generoso donatore, al quale intanto sono state comunicate le norme generali che si ravviserebbero più opportune affinchè tali premi vengano dispensati a coloro fra i superstiti che abbiano maggiori titoli, e ne siano giudicati più meritevoli.

Il commercio delle ova in Cremona. — L'*Economista d'Italia* del 28 corrente scrive che, in Cremona, il commercio delle ova, che solo quattro o cinque anni fa era per nulla considerato, tanto che in campagna costituiva uno degli elementi che venivano abbandonati come piccolo compenso alla speculazione delle massaie, ha oggi preso sviluppo grandioso, ed è divenuto un cespite d'entrata non indifferente per le classi campagnuole. Valgano a provarlo i seguenti dati:

L'esportazione delle ova da Cremona, per l'estero, puossi calcolare in media di 5 vagoni e mezzo per settimana, vale a dire 660,000 ova, contenendone ogni vagone 120,000. Nella stagione estiva partono fin dieci vagoni settimanalmente, d'inverno invece molte volte un vagone solo.

Questo movimento oltre al portare un rilevante utile alla campagna per il prezzo delle ova più del doppio aumentato in confronto di quello corrente soltanto cinque o sei anni fa, dà occupazione fissa in città a diverse persone incaricate di scernere le ova, disporle nelle casse cogli opportuni imballaggi, ecc., e fornisce altresì alimento di vita a carrettieri occupandosene del trasporto dai vari magazzini alla stazione ferroviaria. Oltre a ciò non va dimenticato che ogni vagone contenendo 80 casse di legno da 1500 ova cadauna, ne vengono fabbricate e spedite settimanalmente oltre a 400; per l'allestimento delle quali esclusivamente varie officine da falegname lavorano di continuo in città.

Trote e salmoni. — Da una statistica compilata dal signor Walpole, ed inserita nel suo recente rapporto al ministro dell'interno, in Inghilterra e nel paese di Galles vi sono 23 corsi d'acqua nei quali si pescano le trote ed i salmoni, sopra un estensione di 9562 miglia quadrate.

Quei 23 corsi d'acqua nel 1876 produssero 144,520 salmoni e 27,720 trote. I corsi d'acqua che ne fornirono un numero maggiore furono i seguenti: l'Eden, 10,000 salmoni del peso complessivo di 150,000 libbre inglesi; la Severa, 21,525 salmoni del peso totale di 302,650 libbre; l'Ouse, 1786 salmoni del complessivo peso di 21,836 libbre; la Tyne, 28,000 salmoni del peso totale di 280,000 libbre; il Trent, 1000 salmoni che pesavano 14,000 libbre; la Ribbles, 5676 salmoni del peso di 68,112 libbre; e l'Usk, 7500 salmoni del peso complessivo di 67,500 libbre.

Quel numero totale di 75,487 salmoni al prezzo di uno scellino la libbra, rappresentano un valore totale di franchi 1,130,122 e 50 centesimi.

Se poi a quei 75,487 salmoni si aggiungono le trote ed i salmoni pescati in tutti gli altri fiumi, si avrà una quantità totale di circa 121,171 pesci del valore di 81,000 lire sterline, pari a 2,025,000 franchi. Però, in queste ultime cifre non sono calcolati i prodotti di molti piccoli corsi d'acqua, nei quali si pratica pure la pesca dei salmoni e delle trote, ma su più piccola scala che non nei corsi d'acqua enumerati più sopra.

La fabbricazione della birra a Parigi. — La *République Française* ci apprende che, secondo una recente statistica, a Parigi si fabbricano 2 milioni di ettolitri di birra di tutte le qualità e provenienze.

In Parigi vi sono 70 birrai che fabbricano delle birre di Germania, di Strasburgo, di Digione, d'Inghilterra e del Belgio. Essi forniscono i loro liquidi a 5000 dettaglianti parigini, a circa 5000 dettaglianti dei sobborghi ed a circa 60,000 privati.

Bollettino consolare. — Il fascicolo IV e V (aprile e maggio 1877) del *Bollettino consolare*, pubblicato per cura del Ministro per gli Affari Esteri di S. M. il Re d'Italia, contiene i seguenti lavori:

Sul commercio e sulla navigazione dei paesi soggetti alla Luogotenenza imperiale del Caucaso. — Rapporto del cav. avv. C. R.-becchi, R. console a Tiflis.

Rapporto generale sul commercio e sulle condizioni economiche della provincia di Kutais nell'anno 1875, del signor D. R. Peacock R. agente consolare a Poti.

Disposizioni consolari.

MINISTERO DELLA MARINA

Ufficio centrale meteorologico

Firenze, 2 luglio 1877 (ore 16 10).

Tempo bello e calma in terra e in mare. Barometro sceso da 2 a 4 mill., tranne nell'estremo Sud della penisola e in Sicilia. Serena ad Ancona, 761 mill.; Porto Empedocle 765 mill. Pressioni diminuite di 3 a 6 mill. in Austria. Pioggia a Praga. Tempo piovoso anche al Nord dell'Inghilterra. Nel pomeriggio di ieri burrasca con pioggia a Moncalieri e a Firenze. Iersera pioggia leggerissima a Civitavecchia. Alle 6 pom. burrasca con tuoni, lampi, pioggia ridotta e fortissimo libeccio presso Città di Castello. Seguita il bel tempo, disposto però a temporali parziali.

Osservatorio del Collegio Romano — 2 luglio 1877.

ALTEZZA DELLA STAZIONE = 49m, 65.

	7 antim.	Mezzodì	3 pom.	9 pom.
Barometro ridotto a 0° e al mare	764,2	764,0	762,5	763,4
Termomet. esterno (centigrado)	22,5	29,0	29,1	24,0
Umidità relativa...	77	34	43	73
Umidità assoluta...	15,52	10,22	12,83	16,14
Anemoscopio e vel. orar. media in kil.	NO. 5	S. 25	S. 21	S. 9
Stato del cielo.......	0. bello	1. bello, qualche cirro	1. bello, qualche cirro	10. tutto coperto

OSSERVAZIONI DIVERSE

(Dalle 9 pom. del giorno precedente alle 9 pom. del corrente)

Termometro: Massimo = 29,6 C. = 23,7 R. — Minimo = 19,1 C. = 15,3 R.

LISTINO UFFICIALE DELLA BORSA DI COMMERCIO DI ROMA

del dì 3 luglio 1877.

VALORI	GODIMENTO	Valore nominale	Valore versato	CONTANTI		FINE CORRENTE		FINE PROSSIMO		Nominale
				LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	LETTERA	DANARO	
Rendita Italiana 5 0/0	1° semestre 1878	—	—	73 67	73 62	— —	— —	— —	— —	— —
Detta detta 3 0/0	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Certificati sul Tesoro 5 0/0	3° trimestre 1877	537 50	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detti Emissione 1860/64	1° aprile 1877	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Romano, Blount	—	—	—	79 70	79 65	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto Rothschild	1° giugno 1877	—	—	77 55	77 50	— —	— —	— —	— —	— —
Prestito Nazionale	1° aprile 1877	—	—	79 70	79 65	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto piccoli pezzi	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Detto detto stallonato	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Beni Ecclesiastici 5 0/0	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Azioni Regia Cointeressata de' Tabacchi	2° semestre 1876	500 —	350 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette 6 0/0	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Rendita Austriaca	—	—	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni Municipio di Roma	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Italiana	—	1000 —	750 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Romana	1° semestre 1877	1000 —	1000 —	1200 —	1198 —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Nazionale Toscana	2° semestre 1876	1000 —	700 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Banca Generale	2° semestre 1877	500 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	419 —
Società Generale di Credito Mobiliare Italiano	2° semestre 1876	500 —	400 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Cartelle Credito Fondiario Banco Santo Spirito	1° aprile 1877	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	396 —
Compagnia Fondiaria Italiana	1° semestre 1876	250 —	250 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Romane	1° ottobre 1865	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	2° semestre 1876	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Strade Ferrate Meridionali	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbligazioni dette	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Buoni Meridionali 6 per 100 (oro)	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Obbl. Alta Italia Ferr. Pontebba	—	500 —	—	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Romana delle Miniere di ferro	—	537 50	537 50	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Società Anglo-Romana per l'illuminazione a Gas	1° semestre 1877	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	6:5 —
Gas di Civitavecchia	—	500 —	500 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Pio Ostiense	—	430 —	430 —	— —	— —	— —	— —	— —	— —	— —

CAMBI	GIORNI	LETTERA	DANARO	Nominale
Parigi	90	— —	— —	— —
Marsiglia	90	109 50	109 25	— —
Lione	90	— —	— —	— —
Londra	90	27 53	27 48	— —
Augusta	90	— —	— —	— —
Vienna	90	— —	— —	— —
Trieste	90	— —	— —	— —
Oro, pezzi da 20 lire	— —	21 97	21 95	— —
Sconto di Banca 5 0/0	— —	— —	— —	— —

OSSERVAZIONI

Prezzi fatti:

2° sem. 1877: 75 85 cont.

Prestito Blount 79 70.

Prestito Rothschild 77 50.

Il Deputato di Borsa: GALLETTI.

Il Sindaco: A. PIERI.

(2ª *pubblicazione*).

RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ

IN TRIESTE

La sottoscritta Direzione ha l'onore d'invitare i P. T. Signori Azionisti ad intervenire personalmente, o mediante procuratore, al

CONGRESSO GENERALE

che si terrà il dì **19** *Luglio p. v., alle ore* **6** *pomeridiane*

nell'ufficio della Compagnia in Trieste, all'effetto di:

1° ricevere comunicazione del Bilancio per l'anno 1876;

2° eleggere un Direttore, essendo giunte a termine le funzioni del signor Enrico Salem;

3° eleggere un Revisore ed un Revisore sostituto, essendo cessate le funzioni del signor Adolfo Schwachhofer e del signor Giorgio Afenduli.

I P. T. signori Azionisti che desiderano prender parte al Congresso Generale vengono invitati, a senso degli Articoli 33 e 34 (*) dello Statuto, a depositare i loro certificati interinali di Azioni

dal 25 Giugno fino al 9 Luglio p. v.

in uno dei luoghi sotto indicati, cioè:

a TRIESTE, nell'Ufficio della Compagnia
a VIENNA presso l'Agenzia Generale (Weihburg Gasse, N. 4)
a PEST " " (Fr. Deák-Gasse, N. 12)
a PRAGA " " (Wenzelplatz, N. C. 778-II)
a GRAZ " " (Hafner Platz, N. 2)
a ROMA " " (Piazza Monte Citorio, N. 130)
a MILANO " " (Via San Paolo, N. 6)
a VENEZIA " " (Bocca di Piazza S. Marco)
a BERLINO presso i signori Successori di Anhalt et Wagener.

Verso il deposito dei certificati interinali, descritti in ordine numerico in due conformi distinte (giusta il formulare somministrato dalla Compagnia), sull'una delle quali verrà espressa analoga ricevuta, si rilascierà il viglietto di ammissione al Congresso Generale.

La procura di rappresentanza, stampata a tergo del viglietto di ammissione, non può essere impartita che ad altro Azionista della Compagnia, avente diritto a voto, e dev'essere sottoscritta dall'Azionista mandante.

Trieste, li 10 giugno 1877.

LA DIREZIONE
DELLA RIUNIONE ADRIATICA DI SICURTÀ.

(*) *Art.* 33. Gli Azionisti che intendono intervenire o farsi rappresentare ai Congressi generali devono, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la radunanza, depositare i Certificati interinali o le Azioni, munite dei non scaduti *Coupons*, presso la Direzione della Compagnia in Trieste o presso le persone che a tale effetto saranno state designate nell'invito di convocazione; essi riceveranno uno scontrino di deposito, il quale constaterà il loro diritto ad intervenire al Congresso, od a farvisi rappresentare mediante procura. La procura non può essere rilasciata che ad altro Azionista.

Le donne possono farsi rappresentare da speciali procuratori; le persone che stanno sotto tutela o curatela, i corpi morali, dai loro rappresentanti legali o statutarii, quand'anche tutti questi non fossero Azionisti della Compagnia.

Art. 34. Sono autorizzati soltanto a votare quegli Azionisti che possedono o rappresentano come procuratori almeno 5 Azioni (rispettivamente 25 quinti), ed hanno in questo caso diritto ad un voto; 6 a 10 Azioni danno diritto a due voti, e così di seguito ad un voto di più per ogni 5 Azioni oltre alle 10.

Nessun Azionista può riunire in sè più di 40 voti. 2911

REGIA INTENDENZA DI FINANZA IN VENEZIA

AVVISO D'ASTA

per la fornitura di Sale al magazzino di Venezia.

Si notifica che nel giorno diecisette del mese di luglio alle ore 12 meridiane sarà aperta negli uffici di questa Intendenza un'asta a partiti segreti colle norme prescritte dal regolamento di Contabilità generale dello Stato per lo appalto della fornitura di quintali 30,000 di sale granito al magazzino di deposito di Venezia. La consegna di detto sale all'indicato magazzino di deposito dovrà esser fatta nei mesi di ottobre e dicembre dell'anno corrente.

L'appalto avrà luogo sotto il vincolo delle condizioni fissate nel capitolato d'oneri visibile presso questa Intendenza, nonchè presso le Intendenze di Finanza di Roma, Firenze, Napoli, Milano, Torino, Bologna, Ancona, Genova, Salerno, Caserta, Catanzaro, Reggio di Calabria, Palermo, Siracusa e Trapani.

Le offerte per essere valide dovranno:

1. Essere estese sopra carta da bollo da una lira debitamente suggellate e distinte per ciascun lotto.

2. Esprimere in tutte lettere il prezzo del sale per quintale metrico.

3. Essere garantite da una somma di lire 1300 mediante deposito da farsi in una Tesoreria dello Stato, in numerario, in biglietti della Banca nazionale o consorziali od in rendita del Consolidato 5 per cento inscritto sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia.

4. Portare la firma dell'offerente e indicare il luogo del suo domicilio.

La presentazione ed apertura delle schede d'offerta, accompagnata dai campioni del sale che i concorrenti intendono provvedere, avrà luogo nell'ora e giorno suddetti ed il deliberamento seguirà alle ore una pomeridiana del giorno immediatamente successivo, dopo ciò che saranno stati esaminati i campioni del sale presentati; e sarà fatto a favore di miglior offerente, tenuto conto della qualità del genere e del prezzo, il quale in ogni caso non potrà essere superiore a quello fissato nella scheda ministeriale. Ai concorrenti la cui offerta non sarà stata accettata, si farà restituire immediatamente l'eseguito deposito. Quello del deliberatario verrà trattenuto fino al momento della presentazione ed accettazione della offerta di ribasso del ventesimo.

Le offerte di ribasso non inferiori al ventesimo dei prezzi di prima delibera dovranno farsi sui campioni già accettati ed il termine per presentarle viene fissato a giorni 15 dalla data dell'aggiudicazione e scadrà quindi alle ore 12 meridiane del giorno 2 agosto 1877.

I depositi fatti per adire all'asta diverranno proprietà delle Finanze dello Stato se entro quindici giorni da quello dell'aggiudicazione definitiva della impresa il deliberatario non si presentasse a stipulare il contratto. La cauzione da prestarsi a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti nel contratto è di lire 5000, e dovrà farsi mediante deposito nella Cassa dei depositi e prestiti, in numerario, in biglietti della Banca Nazionale o consorziali, od in rendita del consolidato 5 per cento inscritta sul Gran Libro del Debito Pubblico del Regno d'Italia, da calcolarsi al valore di Borsa corrente nel giorno della stipulazione del contratto.

Le spese tutte relative all'appalto, cioè quelle di bollo, registro, rogazione e copie del contratto ed atti relativi, comprese le spese di segreteria e di asta, staranno tutte a carico del deliberatario.

Venezia, li 20 giugno 1877.

3221 *Il R. Intendente*: PIZZAGALLI.

PROVINCIA DI FERRARA - COMUNE DI ARGENTA

Consorzio Acque e Scoli di Argenta e Filo

Avviso d'Asta in grado di miglioria.

Il sottoscritto rende noto che, giusta il suo avviso in data 1° giugno corrente, avendo avuto luogo il 26 corrente l'asta di vigesima pel lavoro di *Sistemazione ed escavazione della Fossa Marina dal ponte Braglia al fabbricato Macchine, Canale di scarico e Canal Testa*, ed essendo rimasto deliberatario il signor Gaetano Bergamini per essersi offerto di assumere il sopraddetto lavoro col ribasso del 5 01 per ogni cento lire sul prezzo di prima delibera, nel giorno di martedì 10 luglio p. v., alle ore 11 antimeridiane, in questa residenza consorziale, ed a termini del regolamento sulla Contabilità generale dello Stato, si terrà un definitivo esperimento d'asta col metodo di candela vergine, onde ottenere un ulteriore miglioramento a quest'ultima offerta, avvertendo che in caso di mancanza di offerenti l'asta sarà aggiudicata definitivamente, salvo la superiore approvazione, e fermi nel resto tutti i patti e condizioni riferibili all'asta stessa, come agli avvisi già pubblicati nei giorni 1° e 14 giugno corrente.

Argenta, li 28 giugno 1877.

Il Presidente: F. MORANDI.

3250 *Il Segretario*: GIO. FERRI.

COMUNE DI MARTA

Con R. decreto 3 maggio 1877, ad istanza del Municipio succitato, fu dichiarata opera di pubblica utilità la costruzione del cimitero comunale; e quindi a mente e per gli effetti di legge si pubblica il seguente

Elenco dei proprietari dei beni da espropriarsi:

COGNOME E NOME del proprietario	DESIGNAZIONE sommaria dei beni da espropriarsi	PREZZO che si offre per l'espropriazione
Franzi Giovanni fu Giuseppe	Porzione di terreno per una superficie di mq. 3000, sito in contrada Maccaroncello, distinto in mappa Marta sezione 1ª, n. 370.	Perizia Pincellotti, in data 20 gennaio 1877, in L. 97 94.

Potrà il proprietario entro il termine di giorni quindici dichiarare in iscritto a questo ufficio l'accettazione del prezzo offerto, ovvero col promovente l'espropriazione amichevolmente stabilire l'ammontare dell'indennità.

Dalla Residenza municipale, li 30 giugno 1877.

3253 *Il Sindaco*: IMPERI GIO. BATTISTA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE

DELLA DIVISIONE DI ANCONA (10ª)

Avviso di provvisorio deliberamento.

A termini dell'art. 98 del regolamento approvato con Regio decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che l'appalto per la provvista di

Frumento nostrale pel panificio militare di Ancona,

di cui nell'avviso d'asta delli 20 giugno andante, n. 1, nell'incanto d'oggi fu deliberato come in appresso:

Lotti n. 8 da quintali 300 caduno, a lire 28 69 per quintale.

Epperciò il pubblico è diffidato che il termine utile (fatali) per presentare offerte di ribasso non inferiore al ventesimo sul prezzo sopraindicato, scade alle ore 11 antimeridiane (tempo medio di Roma) del giorno 6 luglio corrente, spirato il qual termine non sarà più accettata qualsiasi offerta.

Non si terrà alcun conto delle offerte condizionate, o fatte per telegramma, o stese su carta che non sia filigranata col bollo ordinario di lira una.

Chiunque in conseguenza intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo deve, all'atto della presentazione della relativa offerta, produrre la ricevuta del deposito prescritto di lire 500 per ciascun lotto, uniformandosi a tutte le prescrizioni portate dal detto avviso d'asta, n. 1, del 20 corrente mese.

Ancona, 30 giugno 1877. **Per la Direzione**

3268 *Il Sottotenente Commissario*: PAGANI.

Amministrazione della Cassa dei Depositi e Prestiti

INTENDENZA DI FINANZA IN ROMA

Vendita di beni provenienti dal Monte di Pietà di Roma, autorizzata colla legge 28 *giugno* 1874, *n.* 2054, *serie* 2ª.

Si rende noto che alle ore 10 antimeridiane del giorno 10 luglio prossimo venturo, in una delle sale di questa Intendenza, avanti il signor intendente, o di chi per esso, si procederà al secondo esperimento dei pubblici incanti per la definitiva aggiudicazione in favore dell'ultimo migliore offerente degli infradescritti fondi rustici, situati nei territori di Tolfa e Civitavecchia.

CONDIZIONI PRINCIPALI.

1. L'incanto sarà tenuto per pubblica gara col metodo della candela vergine e separatamente per ciascun lotto.

2. Sarà ammesso a concorrere all'asta chi avrà depositato le somme infraindicate nelle colonne 4 e 5.

Il deposito potrà essere fatto sia in numerario o biglietti di Banca in ragione del cento per cento, sia in titoli del Debito Pubblico al corso di Borsa a norma dell'ultimo listino pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Provincia anteriormente al giorno del deposito.

3. Le offerte si faranno in aumento del prezzo d'incanto.

4. Le offerte in aumento non potranno essere inferiori al *minimum* fissato nella colonna 6 dell'infrascritto prospetto.

Saranno ammesse anche le offerte per procura o per persona da dichiarare sotto le condizioni dell'articolo 9 del capitolato.

5. Le spese di stampa, di affissione e d'inserzione nei giornali del presente avviso d'asta saranno a carico dell'aggiudicatario, o ripartite fra gli aggiudicatari in proporzione del prezzo di aggiudicazione, anche per le quote corrispondenti ai lotti rimasti invenduti, nonchè le altre spese inerenti al contratto, compresa quella di perizia.

6. La vendita è inoltre vincolata alla osservanza delle condizioni contenute nel capitolato generale e speciale dei rispettivi lotti; quali capitolati, non che gli elenchi di stima ed i documenti relativi, saranno visibili tutti i giorni dalle ore 10 alle 11 ant. e dall'1 alle 3 pom. negli uffici dell'Intendenza di Finanza.

7. Non saranno ammessi successivi aumenti sul prezzo dell'aggiudicazione.

8. Le passività ipotecarie che gravano lo stabile rimangono a carico dell'Amministrazione, e per quelle dipendenti da canoni, censi, livelli, ecc., è stata fatta preventivamente la deduzione del corrispondente capitale nel determinare il prezzo d'asta.

Avvertenza. — Si procederà a termini dell'articolo 104, lettera F, del Codice penale toscano, degli articoli 402, 403, 404 e 405 del Codice penale italiano, contro coloro che tentassero impedire la libertà dell'asta od allontanassero gli accorrenti con promesse di denaro o con altri mezzi sì violenti che di frode, quando non si trattasse di fatti colpiti da più gravi sanzioni dei Codici stessi.

N. progress. dei lotti	DESCRIZIONE DEI BENI	PREZZO d'incanto	DEPOSITO per cauzione delle offerte	DEPOSITO per le spese e tasse	MINIMUM delle offerte in aumento al prezzo d'incanto
1	2	3	4	5	6
1	Due tenute, formanti un solo corpo, la prima denominata Prato Cipolloso con casale annesso, situata a 7 chilometri circa da Civitavecchia, confinante al nord con la tenuta della Maggiorana, e con quelle di Casale e Prato Rotatore; all'est con la nominata tenuta di Prato Rotatore; al sud con le tenute Castrica, Camporesso e Santa Marinella; all'ovest con la tenuta dei Poggi ed il fidecommisso e patrimonio Guglielmi. Detta tenuta trovasi distinta nei registri catastali del comune di Tolfa, mappa Prato Cipolloso, sez. 13ª, numeri 1 al 7, 8, sub. 9 al 12, 49 e 50, della quantità superficiale di tavole censuarie 4185 92, pari ad ett. 418 59 20, con l'estimo di scudi romani 11,949 12, pari a lire 64,243 25. — È costituita da terreni seminativi, pascolivi, prativi, falciativi e macchiosi cedui, con quattro fontanili e varie sorgenti di acqua. L'altra denominata I Poggi, situata a chil. 7 circa da Civitavecchia, confinante al nord, all'est ed all'ovest coi beni del fidecommisso e patrimonio Guglielmi e col fidecommisso Santini, al sud con le tenute di Prato Cipolloso, Santa Marinella e Chiaruccia. La detta tenuta trovasi distinta nei registri catastali del comune di Civitavecchia, mappa Poggi, sez. 9ª, numeri 109, subalterni 1 al 5, 110 al 114, 114 1/2, 115, 116 sub. 1 al 3, 181, della quantità superficiale di tavole censuarie 1708 23, pari ad ettari 170 82 30, con l'estimo di scudi romani 2102 26, pari a lire 11.306 35. — Questa tenuta è costituita da terreni pascolivi, sterposi, macchiosi, cedui e pascolivi, prativi, falciativi. — Ambedue sono affittate al signor Giuseppe Alibrandi fino al 30 settembre 1880. — Il taglio delle macchie nella sola tenuta I Poggi è affittato al signor Felice Ferri fino al 30 giugno 1885. — Il prezzo di vendita di ambedue le tenute, risultante da perizia, è di	347437 06	34743 70	26000	3000
2	Tenuta denominata Chiaruccia, con casale annesso, situata nel territorio di Tolfa, a circa 6 chilometri da Civitavecchia, sulla via Aurelia, confinante al nord col territorio di Civitavecchia, all'est colla tenuta di S. Marinella, al sud colla tenuta Chiaruccia Alibrandi, all'ovest col mare. È distinta in catasto del comune di Tolfa, mappa Chiaruccia, sez. 6ª, numeri 1, sub. 1, 2, 3; 2, 3; sub. 1 al 4; 4 al 15, 16, sub. 1 e 2; 17 e 18; sub. 1 e 2; 19, 20, 21; sub. 1 al 3; 22, 23; sub. 1 e 2; 24 al 26, 27; sub. 1, 2; 28, 29, 43, 64, 65; sub. 1 e 2, 69; sub. 1 e 2, 70: della quantità superficiale di tavole censuarie 3539 36, pari ad ettari 353 93 60, con l'estimo di scudi romani 6838 10, pari a lire 36,764 36. È costituita da terreni seminativi, pascolivi, prativi, falciativi e macchiosi cedui. È affittata al signor Giuseppe Alibrandi a tutto il 30 settembre 1880. Il taglio delle macchie è appaltato dal signor Ferri fino al 30 giugno 1885. — Il prezzo di vendita, risultante da perizia, è di	184874 »	18487 40	13000	1000

3260 Roma, addì 25 giugno 1877.

L'Intendente di Finanza: TARGHETTI.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

I signori barone Francesco Rossi Antioco ed Efisio padre e figlio Nonnis, tutti domiciliati a Cagliari, hanno sporto domanda per ottenere la Sovrana concessione della miniera di piombo e argento denominata *Santa Lucia e Sa mena de Voreri*, territorio di Fluminimaggiore, già dichiarata scoperta e concessibile con decreto Ministeriale del 5 luglio 1876, e ciò ad istanza dei predetti interessati.

A senso pertanto dell'articolo 43 della legge del 20 novembre 1859, n. 3755, si porta tale domanda a pubblica conoscenza affinchè chiunque lo creda di suo interesse possa fare nei modi e dentro il termine previsti dagli articoli 44, 45, 46 e 47 della citata legge tutte le osservazioni che stimasse del caso.

A tale oggetto si traccia qui appresso la delimitazione della relativa località.

Essa comprende un'area di ettari trecentonovantasei (ettari 396), e resta delimitata dal poligono mistilineo *A, B, C, D, E, F, G, H*, i cui vertici cadono rispettivamente in:

A) Incontro della strada di Santa Lucia colla strada di Flumini;
B) Punto nel rio Sa prama distante m. 71 da sud base;
C) Incontro del rio Sa prama coll'allineamento di *Punta s'enna sa spina* e Monte Argento;
D) Punta s'enna sa spina;
E) Punta Giuanni Bottu;
F) Punta Monte Uani;
G) Spigolo Nord-Est della casa di Gutturu Mandra;
H) Incontro del Guttura Mandra colla strada di Flumini.

Su tutti i detti punti *A, B, C, D, E, F, G, H* vennero collocati dei pilastrini di trachite aventi sezione quadrata di m. 0 30 e sporgenti dal suolo m. 0 50, i quali pilastrini sono sormontati da una piramide quadrangolare e portano ciascuno il noto segno dei martelli in croce e la corrispondente lettera del piano.

Cagliari, 24 giugno 1877.

3269 *Per il Prefetto*: A. MAGNI.

CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE
DELLA LEGIONE CARABINIERI REALI DI VERONA

AVVISO D'ASTA per l'appalto del foraggio.

Si fa noto che nel giorno 16 luglio 1877, alle ore due pomeridiane (tempo medio di Roma) si procederà in Verona, nella caserma dei Reali carabinieri, Corso Vittorio Emanuele, piano primo, avanti il comandante la legione, a pubblico incanto a partiti segreti per l'appalto in tre lotti dei foraggi (avena, fieno e paglia da lettiera) pei quadrupedi dei militari dell'arma stanziati e di passaggio nelle stazioni dipendenti dalle sottonotate provincie per il periodo di quindici mesi, a far tempo dal 1° ottobre 1877 a tutto dicembre 1878, come dallo specchio che segue:

DENOMINAZIONE dei lotti	Quantità e qualità dei generi per ogni razione	Num. dei lotti	QUANTITÀ approssimativa abbisognevole durante l'annata in miriagrammi			Somma per cauzione e per ogni lotto
			Fieno	Avena	Paglia	
1° Lotto Prov. di Verona » » Vicenza » » Mantova	Fieno magg. chil. 6	uno	25000	12500	16000	6000
2° » » Padova » » Rovigo » » Venezia	Avena » 3	uno	14000	7000	9000	3500
3° » » Udine » » Treviso » » Belluno	Paglia lettiera » 4	uno	18000	9000	11000	4500

Termine della consegna: A misura del bisogno delle stazioni.

Le condizioni d'appalto (stabilite da appositi capitoli d'oneri) sono visibili presso tutti i Comandi delle legioni dell'Arma ove verrà fatta la pubblicazione del presente avviso, e presso i comandanti nelle provincie e circondari dipendenti da questa legione. Il servizio dovrà essere esteso a tutti i riparti dipendenti dalla legione dove vi sono ufficiali o stazioni di cavalleria.

Gli accorrenti potranno fare offerte per uno o più lotti, o per tutta l'impresa mediante schede segrete, firmate, suggellate e scritte su carta filigranata col bollo ordinario di una lira.

Tali offerte dovranno contenere la precisa specificazione dei prezzi che si esibiscono per il fieno, per l'avena e per la paglia da lettiera nel modo seguente:

Fieno per ogni miriagramma L...... — Avena per ogni miriagramma L......
Paglia da lettiera per ogni miriagramma L......

Il deliberamento seguirà a favore di colui il quale nel suo partito avrà offerto di assumersi la fornitura a prezzo maggiormente inferiore o pari almeno al prezzo massimo per ogni singolo genere stabilito da una scheda del Ministero della Guerra suggellata e deposta sul tavolo, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Il tempo utile (fatali) per ribasso non minore del ventesimo sul prezzo di provvisoria aggiudicazione è stabilito a giorni quindici, a decorrere dalle ore una pomeridiana (tempo medio di Roma) dal giorno in cui seguirà la provvisoria aggiudicazione dell'impresa.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso la Cassa del Consiglio d'amministrazione suddetto, ovvero presso i Comandi delle legioni territoriali, oppure presso le Tesorerie del Regno o Casse dello Stato incaricate di amministrare i depositi, il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli di rendita pubblica dello Stato al portatore, al valore di Borsa del giorno antecedente a quello in cui si fa il deposito.

I depositi presso il Consiglio d'amministrazione ove ha luogo l'incanto dovranno farsi dalle ore 8 alle 11 ant. di ciascun giorno.

Saranno considerate nulle le offerte che manchino della firma o suggello suindicati, che non siano estese su carta filigranata con bollo ordinario di una lira, o che contengano riserve e condizioni.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'appalto di presentare i loro partiti a qualunque Comando di legione e di provincia e circondario dipendente da questa legione; ma ne sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa legione prima dell'apertura della scheda che serve di base all'incanto, e consti ufficialmente dell'effettuato deposito.

Le ricevute dei depositi devono essere presentate a parte e separate dalle schede di offerta.

Le offerte per telegramma non saranno ammesse.

Le spese tutte degli incanti e dei contratti, cioè di carta bollata, di copia, di diritti di segreteria, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta e d'inserzione dei medesimi sui giornali, di registro, di posta ed altre relative saranno a carico del deliberatario; sarà pure a suo carico la spesa degli esemplari dei capitoli d'appalto, che si saranno impiegati nella stipulazione dei contratti, e di quelli che l'appaltatore richiedesse.

Verona, 28 giugno 1877.

3262 *Il Direttore dei conti*: MOLA.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI ANCONA (10ª)

Avviso d'Asta.

Si notifica che, stante la deserzione dell'incanto, tenutosi oggi come da avvisa d'asta delli 20 giugno andante, num. 1 d'ordine, si procederà addì 10 luglio prossimo, alle ore 11 ant., presso questa Direzione (sita in Piazza Farina, num. 18), ed innanzi al sig. direttore, un secondo esperimento d'asta pubblica col mezzo di partiti segreti per dare in appalto la seguente provvista di quintali 600 frumento occorrente al panificio militare di Forlì. Detta provvista è divisa in due lotti di quintali 300 ciascuno.

La consegna della prima rata dovrà effettuarsi entro 10 giorni a partire da quello successivo alla data dell'avviso d'approvazione del contratto. L'altra rata si dovrà egualmente consegnare in 10 giorni coll'intervallo però di 10 giorni dopo l'ultimo del tempo utile per la consegna della prima rata.

Il grano da provvedersi dovrà essere crivellato, del raccolto dell'anno 1876, del peso non minore di chil. 75 cadaun ettolitro, e per qualità ed essenza conforme ai relativi campioni esistenti presso questa Direzione.

Le condizioni d'appalto sono visibili presso tutte le Direzioni e sezioni di Commissariato militare del Regno.

Gli accorrenti all'asta potranno fare offerte per uno o due lotti a loro piacimento.

Il deliberamento seguirà a favore di chi con proprio partito segreto avrà offerto, per ogni quintale di frumento a provvedersi, un prezzo maggiormente inferiore o pari almeno a quello segnato in apposita scheda segreta del Ministero, da servire di base all'incanto, e che verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

Nell'interesse del servizio i fatali, ossia termine utile per presentare l'offerta di ribasso, non inferiore al ventesimo del prezzo di aggiudicazione, sono fissati a giorni cinque decorribili dalle 12 meridiane (tempo medio di Roma) del giorno del provvisorio deliberamento.

In questo secondo incanto si farà luogo a deliberamento quando anche venga presentata una sola offerta purchè sia accettabile.

I partiti dovranno essere redatti su carta da bollo da lire 1, debitamente firmati e suggellati. Appena incominciate le operazioni d'asta non saranno più accettate offerte di sorta.

Gli aspiranti a detta impresa per essere ammessi a licitare dovranno rimettere a questa Direzione la ricevuta comprovante d'aver fatto in una delle Casse dello Stato, incaricate di ricevere ed amministrare i depositi, il deposito provvisorio della somma di lire 500 per ognuno dei lotti per cui intendono di far offerta, quale deposito sarà poi pei deliberatari convertito in cauzione definitiva a norma di legge.

I depositi potranno essere fatti in contanti od in cartelle del Debito Pubblico del Regno d'Italia, ma queste saranno unicamente ragguagliate al prezzo risultante dal corso legale di Borsa della giornata antecedente a quella in cui il deposito stesso verrà eseguito.

Sarà facoltativo agli aspiranti all'impresa di presentare i loro partiti a qualunque ufficio di Commissariato militare; di tali partiti però sarà tenuto conto solo quando pervengano a questa Direzione ufficialmente prima dell'apertura dell'asta, e consti dell'effettuato deposito provvisorio.

Le offerte non estese in carta da bollo, non firmate o non suggellate, oppure portanti condizioni, non saranno ammesse; come pure non saranno ammesse quelle fatte per via telegrafica.

Le spese tutte inerenti agl'incanti ed ai contratti saranno a carico dei deliberatari definitivi, a cui carico saranno pure le spese per la tassa di registro, giusta le leggi vigenti.

Ancona, 30 giugno 1877.

Per detta Direzione
3267 *Il Sottotenente Commissario*: PAGANI.

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE
DELLA DIVISIONE DI ROMA (13ª)

Avviso di provvisorio deliberamento.

A tenore dell'art. 98 del regolamento approvato con R. decreto 4 settembre 1870, n. 5852, si notifica che all'incanto tenuto oggi presso questa Direzione, giusta l'avviso d'asta in data 23 giugno ultimo scorso, per la provvista di 3000 quintali frumento nostrale divisi in dieci lotti di 300 quintali cadauno, vennero deliberati provvisoriamente:

1 lotto al prezzo di lire 30 19 il quintale
9 idem » 30 21 idem

Viene pertanto avvertito il pubblico che il termine utile (fatali) prestabilito a giorni cinque per presentare offerta di ribasso, non inferiore del ventesimo, scade alle ore 10 antim. del giorno sette corrente.

Chiunque intenda fare la suindicata diminuzione del ventesimo per uno o più lotti, dovrà accompagnare l'offerta colla fede dell'eseguito deposito provvisorio della cauzione prescritta col succitato avviso d'asta in lire 600 per ogni lotto, ed uniformarsi a tutte le condizioni enunciate nell'avviso stesso.

Roma, li 2 luglio 1877.

Per detta Direzione
3270 *Il Tenente Commissario*: M. BONANNI.

Bando per vendita giudiziaria.

(2ª *pubblicazione*)

Nel giudizio di spropriazione promosso

Da Pietromarchi Angelo, quale deputato amministratore del Monastero di Santa Chiara, non che della Basilica di San Clemente e del Nome di Gesù di Velletri, colà domiciliato, e quindi proseguito

Dall'Ospizio Apostolico de' Convertendi di Roma, in persona del suo camerlengo marchese Urbano Sacchetti, quivi domiciliato, ed elettivamente in Viterbo presso il procuratore signor Carlo avv. Borgassi che lo rappresenta, creditore iscritto,

Contro il comune d'Ischia di Castro, in persona del suo sindaco Castiglioni-Umani Gio. Battista, domiciliato a Farnese, contumace,

Il cancelliere del tribunale civile e correzionale di Viterbo,

Visto l'atto di precetto per l'esecuzione del dominio utile dell'immobile infradescritto, notificato al debitore il 28 agosto 1874 col mezzo dell'usciere Ascenzi, e trascritto in quest'ufficio ipotecario il 14 novembre dello stesso anno, al vol. 12, foglio 74, n. 878;

Vista la sentenza pronunciata da questo tribunale civile e correzionale il 29 marzo, pubblicata il 1° e registrata l'8 aprile 1875, al foglio 75, libro V, n. 431, colla quale si autorizzò la vendita all'incanto delle ragioni utili dello stabile esecutato, sotto l'osservanza delle condizioni pure in appresso riportate, sentenza debitamente notificata al ripetuto debitore il 21 giugno, pur dall'usciere Ascenzi, e trascritta in questo ufficio ipotecario il 5 luglio, al vol. 16, foglio 193, n. 740;

Visto il decreto presidenziale in data 23 febbraio 1876, con il quale fu stabilita l'udienza dell'8 maggio successivo onde procedersi al suddetto incanto;

Visto che l'incanto non ebbe luogo all'udienza dell'8 maggio, nel difetto d'istanza del creditore;

Vista la sentenza di questo stesso tribunale pronunciata il 26, pubblicata il 29 gennaio, e registrata il 17 febbraio di quest'anno, al fol. 174, lib. VIII, n. 187, con la quale venne surrogato l'Ospizio istante, nella sua qualità di creditore iscritto, al creditore espropriante Angelo Pietromarchi, allo effetto di conseguire la procedura della vendita in discorso; sentenza notificata il 5 marzo dall'usciere Ascenzi al debitore espropriato, ed il 13 detto mese all'Angelo Pietromarchi dall'usciere Paparozzi;

Visto il nuovo decreto presidenziale in data di ieri, con cui, sull'istanza dell'Ospizio Apostolico dei Convertendi, venne fissata la udienza del 16 agosto prossimo futuro, onde procedersi all'incanto di cui si tratta,

Rende a pubblica notizia che alla pubblica udienza che si terrà da questo tribunale il giorno di giovedì 16 agosto 1877, ore 11 ant., si procederà all'incanto delle ragioni utili dello stabile qui sotto descritto, e colle condizioni pure in appresso specificate.

Fondo da subastarsi.

Dominio utile di terreno seminativo, di ettari 41, decari 7 ed ari 4, posto nel territorio d'Ischia di Castro, in vocabolo Montedonato, confinante con la strada detta Cava del Melo, col terreno detto l'Aretina, col fosso delle Valli e con l'altro fosso detto Montedonato, salvi, ecc., gravato dell'annuo canone di lire 5 37 5 a favore del Beneficio in Ischia di Castro sotto il titolo di S. Antonio Abate, segnato in mappa censuaria d'Ischia di Castro, in contrada Montedonato, sezione 1ª, col n. 1782 (1 2).

Condizione della vendita.

1° La vendita sarà fatta in un solo lotto, e l'incanto sarà aperto sul prezzo di stima assegnato al fondo stesso dal perito agronomo giudiziale sig. Tullio Marteilotti nella somma di lire 15,751 84.

2° Il fondo sarà venduto con tutti i diritti e con tutte le servitù sì attive che passive che vi sono inerenti; e la delibera sarà effettuata a favore del migliore offerente a termini di legge.

3° Non verranno all'incanto ammesse offerte in aumento minori di lire 5.

4° Il compratore entrerà in possesso a sue spese delle ragioni utili del fondo acquistato dal giorno in cui la vendita sarà divenuta definitiva, e da quel giorno gli apparterranno le rendite con obbligo di pagare i pesi e le contribuzioni di ogni genere.

5° Pagherà il prezzo e gl'interessi a chi e come sarà dal tribunale ordinato, ed in moneta avente corso legale.

6° Dovrà mantenere le locazioni in corso, a mente degli articoli 1597, 1598 Codice civile, e 687 Codice di procedura civile.

7° Saranno a carico dell'acquirente tutte le spese della sentenza di vendita, della tassa di registro e trascrizione della sentenza medesima a termini dell'articolo 684 del ripetuto Codice di procedura civile.

8° Per tutto ciò che non è previsto dalle suddette condizioni, e non sia in opposizione, s'intende che debbano avere effetto le disposizioni del Codice civile sotto il titolo dell'espropriazione forzata, e del Codice di procedura civile sotto quello dell'esecuzione immobiliare.

9° Il compratore che non adempirà agli accennati obblighi della vendita potrà soggiacere alla rivendita a suo rischio e spese, in conformità del disposto nell'art. 689 e seguenti del Codice di procedura civile; ed

Avverte

Che qualunque offerente all'incanto deve aver già depositato in denaro nella cancelleria di questo tribunale l'importare delle spese dello incanto, della vendita e relativa trascrizione nell'approssimativa stabilita somma di lire millecinquecento (L. 1500);

Che deve inoltre avervi depositato in denaro o in rendite sul Debito Pubblico dello Stato al portatore, valutate a norma dell'articolo 330 del Codice di procedura civile, il decimo del prezzo dell'incanto stesso; e finalmente

Che colle mentovate due sentenze si ordinava ai creditori inscritti di depositare in questa cancelleria le loro domande di collocazione motivate e i documenti giustificativi nel termine di giorni trenta dalla notificazione del presente bando, agli effetti del successivo giudizio di graduazione sul prezzo pel quale sarà venduto lo stabile, alle di cui relative operazioni veniva delegato il signor giudice Giuseppe Pasetti.

Viterbo, 15 giugno 1877.

Il cancelliere: Ravignani.

Registrato da me vicecancelliere il 15 giugno 1877 con marca da lira 1 20. — Firmato: Del Giudice vicecanc.

La presente copia spedita al procuratore signor avv. Carlo Borgassi nell'interesse dell'Ospizio istante è conforme all'originale.

Viterbo, 15 giugno 1877.

Il cancelliere: Ravignani.

Per copia conforme

3239 Carlo Borgassi proc.

(1ª *pubblicazione*)

Bando per vendita giudiziale

da farsi innanzi alla prima sezione del tribunale civile di Roma nella udienza del 4 agosto 1877, ad istanza del signor Vincenzo Farnassi, domiciliato elettivamente in Roma presso il procuratore signor Ilario Borghi, dal quale viene rappresentato, in danno degli eredi di Lucia Cavalieri e Pietro Multon e Claudio Gramigna. La vendita si eseguirà in un sol lotto e l'incanto si aprirà sul prezzo di stima fissato dal perito in lire 32,799 29 a forma del bando depositato in cancelleria.

Descrizione del fondo da subastarsi.

Fondo rustico sito in Roma fuori Porta del Popolo, al vicolo delle Tre Madonne, vocabolo Monti Parioli o Tre Orologi, confinante, ecc.

Su detto fondo vi gravita il tributo fondiario di lire 7 e 93 per ogni 100 scudi di estimo.

Roma, 2 luglio 1877.

3272 Pietro Reggiani usciere.

Avviso per aumento di sesto.

Il cancelliere del tribunale civile di Roma fa noto che nell'udienza del 28 giugno corrente mese, innanzi la prima sezione di questo tribunale civile, all'asta pubblica ed a quinto ribasso ha avuto luogo la vendita dell'infrascritto immobile espropriato ad istanza dei signori Luigi, Paolo ed Annibale Albertazzi, in danno di Carolina Mancia vedova Francioli, e per essa, dei suoi eredi, e cioè:

Il casamento posto in Roma al vicolo del Mattonato con ingresso al vicolo Leopardo, n. 10, composto di due botteghe a fronte del vicolo Mattonato, di quattro pianterreni interni, cantine, di due quartieri al secondo piano, ed altrettanti al terzo piano, con due terrazze, confinante da due lati con le case appartenenti ad Armeni ed alla Confraternita della Trinità dei Pellegrini, dal terzo lato col vicolo del Mattonato, e dal quarto lato colla casa anzidetta, posta nel vicolo Leopardo, riportata in catasto, Rione XIII, col numero di mappa 931, col reddito imponibile di lire 1875, segnato coi civici nn. 5 al 7, stimata pel valore capitale di lire 42,872 30, e gravata dell'annua imposta erariale sul reddito imponibile di lire 1875.

Che detto fondo fu aggiudicato con sentenza di pari data al signor Filippo Rossi De Gasperis del fu Luigi per il prezzo offerto di lire 20,462 88.

Avverte pertanto che ora può effettuarsi su detto prezzo l'aumento del sesto, con dichiarazione da emettersi in questa cancelleria civile nel termine di giorni quindici dalla data della vendita, termine che va a scadere col dì 13 del venturo mese di luglio, uniformandosi nel contempo a quanto è disposto nell'art. 680 procedura civile.

Roma, li 28 giugno 1877. — Firmato: Pietro Paolo Ercole cancelliere.

Per copia conforme all'originale che si rilascia per uso d'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, dalla cancelleria del tribunale civile, li 30 giugno 1877.

3255 Il cancelliere Ercole.

AVVISO.

(2ª *pubblicazione*).

Il cancelliere del tribunale civile di Velletri,

Nel giudizio di spropriazione promosso da Pacifici Severina di Velletri, ammesso al gratuito patrocinio e rappresentata dal procuratore sig. avvocato Palliccia Luigi,

Contro

Pacifici Paolo e Zarù Pietro, pure di Velletri, contumaci,

Fa noto al pubblico che nell'udienza del 16 agosto 1877, alle ore 11 ant., si procederà nella sala delle pubbliche discussioni al sesto incanto, col ribasso di altro decimo del prezzo, per la vendita del fondo seguente, essendo andate deserte le aste precedentemente fissate:

Casa in Velletri, via S. Silvestro, numero 19, con un pianterreno a 2 vani, e con due piani superiori ad un vano ciascuno, in mappa n. 793 e 799, col tributo diretto di lire 12 19, confinanti i beni Battistelli, Felci e Pasqualetti.

L'incanto sarà aperto sul prezzo di lire 339 18, ed il deposito per le spese è fissato in lire 200.

Velletri, 20 giugno 1877.

3244 Boggiani vicecanc.

AVVISO. 2953

(2ª *pubblicazione*)

Il signor intendente di finanza di Cosenza con ricorso diretto al tribunale e depositato in questa cancelleria ha chiesto lo svincolamento della cauzione del notaio Gabriele Marano, residente in Belmonte Calabro.

Le opposizioni si faranno nella cancelleria suddetta a norma dell'art. 38 legge notarile.

Cosenza, 31 maggio 1877. — Firmato il cancelliere V. Scambelluri.

Nota in uno lire 4 60.

Per copia conforme,

Il cancelliere V. Scambelluri.

AVVISO. 3258

(1ª *pubblicazione*)

Il tribunale civile di Caltagirone, composto dai signori Antonino Leonardi presidente, Antonino Zappalà e Vincenzo La Cava giudici, riuniti in camera di consiglio, ha emesso la seguente deliberazione:

Vista la superiore domanda a nome delle sorelle Astuto del cav. Benedetto, domiciliate in Licodia Eubea, sottoscritta a firma del procuratore legale signor Gesualdo Palazzo, con la quale si è chiesto al tribunale decreto dichiarativo che le dette sorelle Astuto siano le sole eredi rappresentanti il defunto padre loro, all'unico oggetto onde potersi disbancare delle somme depositate nella Cassa dei depositi e prestiti dello Stato;

Visti gli atti di nascita e l'atto di notorietà prodotti;

Vista la requisitoria adesiva del Pubblico Ministero 9 aprile corrente;

Considerato che dagli atti prodotti risulta ad evidenza che le nominate sorelle Astuto sono le sole ed uniche eredi del padre loro cav. Benedetto Astuto Faraone, morto intestato;

Uniformemente alla requisitoria del Pubblico Ministero;

In applicazione dell'art. 102 del regolamento dell'Amministrazione delle Casse dei depositi e prestiti 8 ottobre 1870, n. 5343,

Dichiara che le signore Rosa, Filomena, e Maria Rosana sorelle Astuto siano le uniche figlie eredi intestate del padre loro cav. Benedetto Astuto Faraone, e con tale qualità si hanno il diritto esclusivo di richiedere il disbanco delle somme depositate nelle Casse pubbliche dei depositi e prestiti dello Stato, che potessero appartenere al predetto loro padre.

Così deciso in Caltagirone, oggi li 17 aprile 1877 dai signori componenti il Collegio come sopra e si sono firmati Antonino Leonardi, Antonino Zappalà, Vincenzo La Cava, Giuseppe Borrello.

Specifica: carta lira 1 20, dritto lire 3. Totale lire 4 20. N. 1103 quitanza.

Borrello canc.

R. PRETURA

del 2° mandamento di Roma.

A richiesta dell'Amministrazione del Demanio dello Stato, e per essa del ricevitore del bollo straordinario ufficio di Roma, che elegge domicilio in Civitavecchia presso il ricevitore del registro,

In seguito di pignoramento a mani terze eseguito a carico del sig. Pietro D'Angelo, d'incognito domicilio, e nelle mani dei signori Domenico D'Angelo e Vincenzo Casamenti, residenti in Civitavecchia, per la complessiva somma di lire 149 32, come da ingiunzione 5 febbraio 1877,

Io sottoscritto Tommaso Berti usciere addetto alla Regia pretura del 2° mandamento di Roma ho citato il sig. Pietro D'Angelo, d'incognito domicilio, a comparire avanti il pretore di Civitavecchia il giorno 23 luglio 1877, ore 10 ant., per assistere alla dichiarazione dei terzi pignorati se lo crederà di suo interesse.

Roma, 29 giugno 1877.

L'usciere del 2° mandam. di Roma

3259 Tommaso Berti.

DICHIARAZIONE.

(2ª *pubblicazione*)

Il R. tribunale civile e correzionale di Milano colla sentenza 3 ottobre 1876, n. 937, ad istanza di Pietro, Ercole, Giovanni, Elisa, Giuseppina, Luigia ed Ernesto, ora defunto, fratelli e sorelle Orrigoni delli furono Antonio e Teresa Tamburini, ha dichiarato l'assenza dei loro due fratelli germani Cesare Giuseppe Carlo e Cesare Giulio Pompeo, rappresentati dal curatore avvocato Scipione Conchetti di Milano. 2633

CAMERANO NATALE Gerente.

ROMA Tip. Eredi Botta.